

## LVII.

## TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il deputato Damiani presenta la relazione sullo schema di legge per la concessione delle sorgenti di acque salse nella provincia di Macerata. = Dopo istanza del deputato Alvisi, il presidente riconferma il deputato Torrigiani componente di una Giunta. = Interrogazioni: del deputato Ercole, sul conferimento della personalità giuridica alle società di mutuo soccorso e ad altre associazioni libere; del deputato Bettoni, riguardo alla legge sulla pesca — Risposte del ministro per l'agricoltura e commercio. = Seguito della discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata pel 1876 — Domande ed osservazioni dei deputati Pissavini, Ferrari e Plebano sul capitolo 4, riguardante l'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Risposte del deputato Torrigiani e del ministro per le finanze — Interrogazione del deputato Murgia al capitolo 14, riguardante la fabbricazione degli alcool, e altro circa provvedimenti contro i danni che scaturiscono dall'applicazione rigorosa della legge — Reclami e istanze del deputato Salaris — Risposte del ministro per le finanze — Spiegazioni del deputato Serpi — Raccomandazioni del deputato Bonfadini al capitolo 15 relativo ai dazi di confine — Interrogazione del deputato Secco circa il regolamento sulla coltivazione dei tabacchi, al capitolo 17 — Istanze dei deputati Paternostro e Di Pisa, e risposte del ministro — Approvazione di tutti i capitoli e della somma totale. = Validamento delle elezioni dei collegi di Mercato San Severino e di Spoleto. = Il deputato Crispi, presidente della Commissione generale del bilancio, presenta la relazione generale per l'approvazione del bilancio definitivo dell'entrata e della spesa pel 1876. = Istanza del deputato Righi per la nomina di due componenti di una Giunta, ammessa.*

La seduta è aperta alle ore 2 30 pomeridiane.  
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale, che è approvato.)

## PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Damiani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**DAMIANI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo alla convenzione coll'ingegnere Stanislao Mazzoni per la concessione delle sorgenti di acque salse nella provincia di Macerata. (V. Stampato, n° 85-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

## ISTANZA DEL DEPUTATO ALVISI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Alvisi ha facoltà di parlare.

**ALVISI.** L'esame del progetto di legge n° 56 sulla ripartizione delle obbligazioni romane convertite in rendita pubblica fu sospeso per la momentanea assenza del presidente della Giunta incaricata di riferire sul progetto medesimo; il presidente per ragioni d'ufficio aveva cessato di essere deputato per subire di nuovo la prova dell'urna, ed ora è stato rieletto. Quindi faccio istanza presso l'onorevole presidente di voler pregare la Camera a dargli la facoltà di completare la Commissione, onde possa nominare il relatore di questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha udito, l'onorevole

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

Alvisi osserva che la Commissione, che doveva riferire sul progetto di legge da lui accennato, si trova incompleta, perchè l'onorevole Torrigiani, che era presidente della medesima, ha cessato per qualche tempo di far parte della Camera. Ora egli domanda, a nome della Commissione, che piaccia alla Camera di delegare al presidente la nomina di questo commissario...

Vuole delegare il presidente, è vero, onorevole Alvisi?

ALVISI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ora, siccome l'onorevole Torrigiani è stato rieletto deputato, se la Camera aderisce, io proporrei che egli fosse richiamato a far parte di quella Commissione. (Sì! sì!)

Allora, se non vi sono opposizioni, si intenderà accettata questa proposta.

(È approvata.)

#### INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO ERCOLE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, gli debbo comunicare una domanda d'interrogazione, che fu presentata da quattro giorni dall'onorevole Ercole:

« Il sottoscritto intende di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio circa il conferimento della personalità giuridica alle società di mutuo soccorso ed altre associazioni libere. »

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio. Anche in questo momento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

ERCOLE. Signori! La grave questione del riconoscimento legale delle società di mutuo soccorso non è nuova, in quanto che questa fu sottoposta, per la prima volta, alla Commissione consultiva sugli istituti di previdenza e sul lavoro nel 1870, la quale, nella tornata del 4 giugno, se non erro, dello stesso anno, adottò e raccomandò un progetto di legge in forza del quale le società di mutuo soccorso, che bramavano ottenere la personalità giuridica, dovevano conformarsi a certe determinate condizioni.

La Commissione stessa, in adunanza del 28 novembre 1873, raccomandava un altro progetto di legge, in virtù del quale si prescrivevano per il riconoscimento legale soltanto alcune condizioni relative all'ordinamento esteriore delle società, e rinunziavasi ad ogni sindacato relativo alle basi adottate nello stabilire i contributi, i sussidi e le pensioni, ed

inoltre deferivasi l'esame, l'ammissione e registrazione delle società richiedenti, non più alla Commissione consultiva istituita presso il Ministero, ma al tribunale civile, il quale avrebbe dovuto consentire la registrazione allora soltanto che avesse accertata la conformità della costituzione sociale alle condizioni stabilite.

Poco appresso, un Congresso di società tenuto in Roma, nello stesso anno 1873, espresse il voto non essere desiderabile il conferimento della personalità giuridica alle società di mutuo soccorso in Italia, temendo probabilmente un'ingerenza governativa nell'andamento di queste associazioni.

Forse questa è stata la circostanza che ha trattenuto il Ministero dal dare seguito ai progetti elaborati su quest'argomento, malgrado la formale promessa fatta alla Camera.

È noto a tutti, che a noi manca ancora una legge sulle società di mutuo soccorso, mentre l'hanno quasi tutti gli Stati di Europa, i quali hanno creduto opportuno di promuovere lo svolgimento di queste benefiche istituzioni, concedendo loro la personalità civile, e determinate agevolanze.

Le società di mutuo soccorso da noi esistono, per così dire, come *corpi franchi*, mi dispiace di usare questa frase; in questa materia pur troppo si adotta proprio la massima di *lasciar fare e lasciar passare*.

È tempo dunque che questo stato d'ingiustizia verso le classi operaie, che mantengono la ricchezza della nazione, sparisca, e le medesime abbiano finalmente una vita giuridica.

Il Parlamento, come bene si espresse un giorno un nostro onorevole collega, l'onorevole Del Zio, non può che associarsi ad ogni nobile riforma che inizia il popolo, e sapientemente tradurla in legge.

Non entrerò maggiormente nel merito della questione; questa fu già trattata ampiamente nella Camera dei deputati, sia dalla Commissione per le petizioni, sia in pubblica seduta nella tornata del 14 dicembre 1873, nella quale discussione presero parte vari nostri colleghi, fra i quali gli onorevoli Guala, Fano, Macchi, Della Rocca, e da tutti i lati della Camera si sentì la necessità d'invitare il Ministero a presentare un progetto di legge a questo proposito.

Le dichiarazioni fatte dall'onorevole predecessore dell'onorevole Maiorana in quella tornata sono nei seguenti termini: « Io ho domandato la parola (diceva egli) per dichiarare alla Camera che il Ministero, valendosi del consiglio della Commissione sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro, ha preparato uno schema di legge sulle società di mutuo soccorso, il quale verrà quanto prima presentato al

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

Parlamento. Quindi mi pare (conchiudeva l'onorevole Finali) che ogni discussione al riguardo sia ora intempestiva ed inopportuna. »

E l'onorevole Merizzi, il quale lamentava un caso succeduto nella sua provincia di una società alla quale era stato fatto un lascito di oltre 200 mila lire, e che, per non avere la capacità giuridica, aveva dovuto perderlo o quanto meno transigere con gli eredi per una piccola somma, l'onorevole Merizzi, dico, si affrettò di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, dacchè sarebbe così venuta l'opportunità di difendere nelle società, le quali non vogliono ingerenza del Governo, il loro diritto, e nello stesso tempo di volere che alle società non abbiano ad essere tolti i benefizi che loro deriverebbero, se equiparate agli enti legalmente riconosciuti.

Il Ministero da quell'epoca in poi non ha più dato segni di vita, meno che ha ordinato una statistica che ho sotto gli occhi, statistica per la quale rendo lode al promotore di essa, e dalla quale rilevasi che in Italia abbiamo già più di 1500 società di mutuo soccorso, di cui solo 4 di esse, se le mie informazioni sono esatte, sono state autorizzate ad acquistare la capacità giuridica, e queste sono: la società di mutuo soccorso fra gli impiegati di Milano, la quale è stata costituita in corpo morale con decreto reale 28 dicembre 1873; la società di mutuo soccorso di Biella, la quale fu autorizzata ad acquistare la capacità giuridica con decreto reale del 23 luglio 1875; la cassa delle pensioni della società ferroviaria dell'Alta Italia che ottenne il riconoscimento con altro decreto 26 ottobre 1875; finalmente il consorzio degli orafi, argentieri e capi d'arte di Roma, che l'ebbero con decreto 17 dicembre 1875.

Insomma sono solamente 4 società sopra 1500 e forse più al giorno d'oggi, poichè la statistica ha solamente potuto annoverare le società che fino a tutto il 1873 avevano risposto agli eccitamenti del Governo. Ma ne sono sorte dopo quell'epoca. Per cui si può ritenere che in Italia abbiamo 1500 e più società le quali esistono come già dissi quali *corpi franchi*, ed *extra legem vagantes*. Questo stato anormale di cose non deve durare. Vi sono molti interessi che meritano di essere salvati. La statistica delle stesse società registra il totale del patrimonio loro in dieci milioni circa. Mi pare che valga la spesa di occuparsene seriamente.

Accade ordinariamente che quando una nuova società sorge si desta l'entusiasmo; naturalmente tutti si fanno iscrivere, pagano le prime quote, e poi, calmato l'entusiasmo, nessuno più se ne cura, perchè manca il controllo, nè c'è chi ne chieda conto,

e così queste società, abbandonate a loro stesse, intisichiscono e muoiono.

Io spero dunque che il ministro mi darà delle spiegazioni soddisfacenti in proposito, e vorrà dire alla Camera quando sarà in grado di presentare un progetto di legge che conferisca la personalità giuridica a queste società, senza ledere, ben inteso, la loro libertà ed indipendenza.

Uomini competenti che trattano questa materia, e in questa Camera ve ne sono moltissimi, e mi compiacio di citare gli onorevoli Luzzatti, Morpurgo, Fano, Alvisi, Macchi e Guala, i quali tutti si sono occupati molte volte di questo importante argomento, sono di opinione, che la vitalità di simili associazioni può essere assicurata, purchè i contributi da un lato, e i sussidi e le pensioni dall'altro, siano stabiliti in base a tabelle statistiche di malattie e di mortalità acconciamente elaborate.

Ma siccome queste tabelle mancano affatto, so che, per colmare questa gran lacuna della legislazione, il Ministero, lo dico a lode sua, ha ordinato la compilazione delle medesime, contribuendo generosamente la Cassa di risparmio di Milano nella spesa del lavoro. Forse è questo il motivo per cui si è ritardata la presentazione del progetto di legge in discorso.

Io non voglio tediare maggiormente la Camera. Spero che questo mio eccitamento varrà a determinare il ministro a dare una risposta categorica, come già la diede il suo predecessore, e così voglio confidare che, quando questi studi saranno compiuti, il Ministero prenderà una risoluzione definitiva, e ci farà conoscere le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento legale delle società di mutuo soccorso.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Veramente mi pare, che l'onorevole Ercole abbia fatto la domanda e si sia dato egli stesso la risposta, perchè si è mostrato così informato delle vicende degli studi della legge da lui invocata, e delle difficoltà in causa delle quali il progetto sinora non fu presentato, che non so perchè voglia poi autenticare i suoi giudizi e i suoi apprezzamenti con la formale dichiarazione del Ministero.

Io riconosco nella narrativa dei fatti esposti dall'onorevole Ercole la rispondenza con la verità; ma io mi permetto di fargli una osservazione.

Crede egli che la legge, la quale desse personalità giuridica alle società di mutuo soccorso, sarebbe un grande avvenimento per tutte le società, indipendentemente dal suo tenore? Si accontenta egli di una legge qualsiasi?

Ma egli già ha detto, che ci fu un avviso della Commissione consultiva delle società di previdenza,

nel quale si sarebbe accennato ad un progetto di legge, che avrebbe rimesso al tribunale civile il conferimento della personalità giuridica. Ebbene, io soggiungo che prima di questo avviso, già ce n'era stato un altro, per il quale si sarebbe preteso che la stessa Commissione consultiva di previdenza, sarebbe stata quella che avrebbe segnato le società tra gli enti morali, dopochè si fosse accertata della concorrenza di condizioni di fatto riferibili, non meno all'ordinamento formale delle società, che alla proporzione tra' tributi dei soci, date ipotesi di salute e di età, coi sussidi e le pensioni.

Dopo questo, e il precedente voto, anzi abbozzo di progetto di legge cui ho già accennato, vi furono altri studi; ma appunto quando si pensava di presentare al Parlamento una legge, e tale periodo coinciderebbe colle promesse fatte dal mio predecessore e delle quali ha parlato l'onorevole Ercole, coloro i quali hanno realmente una qualche rappresentanza delle classi operaie, avvisarono di manifestare delle diffidenze. Nel congresso operaio infatti tenuto in Roma anco nel 1873, fu emesso il voto, pel quale si ritenne che l'ingerenza del Governo, venendosi ad una legge per la quale si sarebbe regolarizzato il modo di costituire in enti morali le società di mutuo soccorso, sarebbe stata nociva alla loro vita e al progresso. E sebbene il Governo non trovi del tutto fondato il timore manifestato da quel congresso, esso che era animato da sentimento di benevolenza per le classi operaie, ha dovuto tenere conto dell'emesso voto. Per altro non si può non osservare, che la libertà stessa è sempre benefica, e prima d'intervenire per regolarne l'esercizio, conviene studiare e ponderare tutto, affinchè il male non vinca il bene. Dunque si tratta di proporre una legge, che concili la libertà e il progresso. In altri paesi, dice l'onorevole Ercole, questa legge vige; ed in Italia, soggiungo io, non solo non c'è, ma nel momento attuale cosiffatta legge non ci può essere. Mancano i dati di fatto su cui edificare una legge. Vorremo noi abilitare una nuova cavalleria d'industria, ammettendo la creazione in corpi morali di istituzioni che mancano di fondi, che mancano di conoscenze per equilibrare gli obblighi coi diritti? Verremo noi far intervenire la legge, assumendo una responsabilità per parte del Governo, il quale si facesse promotore d'un'istituzione determinando, date alcune condizioni, in pro delle associazioni, il loro carattere necessariamente, generalmente giuridico, elevandole sempre in corpo morale? O per lo meno limitandosi ad attribuire al Ministero, o ad un magistrato o ad una Giunta qualsiasi, il diritto e il dovere di riconoscere e dichiarare, secondo le circostanze, quell'entità giuridica?

Prima di venire a qualcosa di somigliante, deve mettersi a profitto ogni precetto della scienza e ogni consiglio dell'esperienza.

L'unica cosa frattanto che io posso risponderei all'onorevole Ercole è questa, che non ho trovato nelle condizioni attuali, badi, nelle condizioni attuali, una legge pronta per essere presentata al Parlamento; invece ho trovato solo avviati gli studi perchè una legge potesse essere compilata.

Egli ha accennato ad una statistica sulle malattie e sulla mortalità. Ebbene, potrei io impegnarmi a presentare un progetto di legge fra qualche settimana, o tutto al più in novembre, se appena siamo in principio di raccogliere i materiali su quella statistica? Io avrei desiderio di poter presentare a novembre un qualche progetto; ma, per quanto ne so, mi pare che ciò riescirebbe alquanto difficile. Ciò non di meno, l'onorevole Ercole può essere sicuro che io riconosco la convenienza di risolvere comunque il problema in modo legislativo. Qualunque possa essere il progetto di legge che possa venire presentato alla Camera, nelle condizioni presenti, io assicuro l'onorevole Ercole che nel momento attuale mi fanno difetto gli elementi concreti sui quali fondare un progetto buono ad evitare i maggiori inconvenienti, a non danneggiare di più, a non perturbare le libere associazioni. Rimane una sola questione, che è quella del bisogno talvolta sentito di attribuirsi frattanto l'entità giuridica a qualche associazione.

Già il Governo ha riconosciuto, e la stessa Commissione di previdenza una volta ammise, che quel diritto il Governo ce l'ha di certo.

Che vengano dunque delle domande da parte delle associazioni le quali presentino incontestabilmente le garanzie ed i requisiti su cui il Governo possa assumere la responsabilità di erigerle in corpi morali; ed allora il Ministero sarà sempre pronto ad assicurarne la costituzione, ed a promuovere i relativi decreti reali.

Voglio sperare che queste dichiarazioni soddisferanno l'onorevole Ercole.

**ERCOLE.** Devo dire francamente che in parte sono soddisfatto.

Prego l'onorevole ministro a ritenere soltanto che, quando ho dichiarato che il ministro Finali aveva in pronto un progetto, non ho fatto che riferire testualmente le sue parole dette alla Camera.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** La data qual è?

**ERCOLE.** La data è del 14 dicembre 1873.

Ripeto qui la dichiarazione dell'onorevole Finali: « Io aveva domandato la parola per dichiarare alla Camera che il Ministero, valendosi del Consi-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

glio della Commissione sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro, ha preparato un progetto di legge sulle società di mutuo soccorso, il quale verrà quanto prima presentato al Parlamento; quindi mi pare che ogni discussione sia intempestiva ed inopportuna. »

Io non sono a parte dei segreti ministeriali, ma voglio ritenere che, avendo l'onorevole Finali solennemente dichiarato che teneva preparato un progetto di legge sulle società di mutuo soccorso, l'onorevole Maiorana farà onore alla promessa del suo predecessore, e si determinerà a presentarlo alla Camera; tanto più che questo stesso progetto, preceduto da elaborata relazione sottoscritta altresì dall'attuale presidente del Consiglio, fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1873, e consta di 17 articoli.

Intanto io lo ringrazio delle sue buone disposizioni e delle spiegazioni che mi ha date.

Vorrei solo pregare l'onorevole ministro che, in questo frattempo, se qualcheduna di queste società si facesse a domandare la personalità giuridica, non si ponessero almeno degli incagli come per il passato.

Il Governo deve dare la personalità giuridica alle società di mutuo soccorso che ne fanno istanza, onde potere accettare qualche lascito o per altra cagione, ma sempre nell'intendimento di favorire, non mai d'incagliare.

Il Governo tutto al più può assicurarsi che le basi delle società risultino sicure, e in principal modo che i contributi siano stabiliti in guisa che, fatta ragione della probabilità di malattia o di morte, possano bastare, anche nell'avvenire, a fare fronte ai sussidi ed alle pensioni promesse; ma fuori di ciò esso deve lavarsene le mani ed escludere qualsiasi ingerenza o protezione. Molte società stanno appunto in sospetto per paura che la legge le vincoli ad imposte o a vessazioni fiscali. Bisogna pertanto persuaderle che non c'è da temere, e che non si tratta nè di tasse nè di carta bollata, nè di ingerenze ufficiali. In una parola, si deve togliere la diffidenza, assicurando le società che non si vuole che il loro bene.

Il ministro intanto, in attesa di una legge, continui a valersi della facoltà che gli spetta, e conferisca la personalità giuridica alle società che ne fanno domanda, ma senza elevare troppe difficoltà, e talvolta insormontabili; abbondi piuttosto, per quanto gli sarà possibile.

L'onorevole ministro ha detto che è nell'ordine di idee del suo predecessore, ma io non so perchè tanto si indugi, e che l'Italia debba essere inferiore alle altre nazioni circa questo argomento. Mi pare

di avere letto che in Germania fu presentato poco tempo fa un progetto di legge sulle società di mutuo soccorso. Ripeto che confido che l'onorevole ministro Maiorana troverà anche egli il tempo per occuparsi di questa materia; una legge è preferibile ad un reale decreto che può essere concesso o non concesso. Il problema è arduo, ma non d'impossibile soluzione. Però si persuada l'onorevole ministro che per quanto facciamo presto, saremo sempre gli ultimi.

#### INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BETTONI.

**PRESIDENTE.** Debbo comunicare all'onorevole ministro di agricoltura e commercio un'altra domanda d'interrogazione dell'onorevole Bettoni, così formulata:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura e commercio sulla legge della pesca. »

L'onorevole Bettoni ha la parola per svolgere la sua interrogazione.

**BETTONI.** Nell'ultima seduta del marzo scorso la Camera discusse e votò con forte maggioranza un progetto di legge sulla pesca. Una legge unificatrice, opportuna a tutta la pesca d'Italia, era bisogno ammesso da tutti, tanto più che le leggi che governano questa industria da noi, essendo molte, ma in pari tempo non adatte alle epoche attuali, nè acconcie alle esigenze dell'arte e della scienza moderna, o sono di pochissima utilità ed imperfettamente eseguite, oppure in molti luoghi impunemente violate.

Questa legge, chiesta e richiesta più volte da ambi i rami del Parlamento; stata per più anni all'ordine del giorno della Camera e negli ultimi due, tra le urgenti, votata in altra Sessione dal Senato e, come dissi, nello scorso marzo votata da voi, pare che dall'onorevole ministro si voglia porre di nuovo in riposo.

Io bramo d'ingannarmi, ma vedendo che egli non accenna a volerla portare alla disamina del Senato, e che d'altra parte periodici, cui ordinariamente si attribuisce esattezza d'informazioni, vanno affermando che egli non intende di farla discutere dall'altro ramo del Parlamento, ma di riproporla invece alla Camera in altri momenti, e con altri concetti, mi venne veramente il dubbio, che tale sia l'intenzione dell'onorevole ministro.

Se ciò fosse vero, io credo che sarebbe una vera sventura per la pesca. Imperocchè io posso assicurarlo che alcuni laghi e corsi d'acqua della Lombardia, e specialmente della provincia di Brescia, vengono spopolati del pesce più eletto per la distruzione che se ne fa in tutti i tempi, e con tutti i

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

mezzi possibili, anche i più dannosi, e questa smania di distruzione cresce tanto più, quanto più aumenta la ricerca del pesce, e quindi il suo valore.

S'immagini che allorquando nel 1859 l'esercito francese entrò in Lombardia ed ebbe agio di assaporare il pesce migliore dei laghi di Garda e d'Iseo, se ne mandò in Francia. Ora il crederebbe? Grande parte di questo pesce non si consuma più da noi, ma va ad ornamento dei deschi francesi e di Germania ed a prezzi elevatissimi, i quali fanno poi sì che si aumenti l'ingordigia dei pescatori e la distruzione del pesce si faccia sempre maggiore.

Credo quindi che sia assolutamente indispensabile la pronta attuazione d'una legge che disciplini questa industria, e che venga a porre riparo a questi inconvenienti. Questa necessità è stata riconosciuta perfino dai pescatori stessi. A Brescia accadde un fatto che potrei chiamare edificante. Più di cento pescatori del lago d'Iseo nel 1871 si riunirono con parecchi sindaci e persone notabili del luogo onde discutere il disegno di legge che il Ministero aveva presentato per regolare la pesca. Vi fecero le loro osservazioni che furono trasmesse al Ministero con una vivissima raccomandazione che la legge venisse prontamente adottata, imperocchè essi stessi riconoscevano che dal modo con cui si esercitava la pesca, venivano ad essere immensamente danneggiati.

Ora siamo nel 1876, e mentre si credeva che questa tanto sbattuta navicella dovesse finalmente entrare in porto, pare invece che l'onorevole ministro la voglia respingere in mare. Ciò non ostante spero ancora che l'onorevole ministro vorrà tener conto delle disastrose condizioni in cui si trova l'industria della pesca annettendovi tutta l'importanza che le si compete, come vorrà riconoscere la necessità della pronta sua attuazione, e che quindi adotterà tutti quei provvedimenti che saranno riconosciuti necessari per ottenere questo scopo.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Tanto è vero che l'attuale amministrazione si preoccupa dell'importanza grandissima della pesca e della necessità di provvedervi con legge, che essa, avendo esaminata la questione, ha riconosciuto che per soddisfare durevolmente e utilmente a quel bisogno, non sarebbe stato sufficiente di portare innanzi la legge votata da questo ramo del Parlamento; ma sarebbe stato necessario non già avere una legge qualsiasi, ma una legge che possa resistere alle facili vicende, dirò anzi alle intemperie parlamentari o dei partiti; sarebbe stato necessario perciò di portare ancora un poco di attenzione sull'ultima legge votata dalla sola Camera dei deputati.

Se il tempo non ci fosse mancato, si sarebbe riso-

luto il problema in uno di questi due modi, od insistendo presso il Senato per portare avanti la legge che era stata votata dalla Camera dei deputati, apportandovi bensì e propugnandone alcuni notevoli emendamenti; ovvero, ritirando quella legge, e facendo tesoro degli studi fatti, e delle opinioni manifestate nella Camera, presentare nel Senato stesso una legge novella.

Se non che l'onorevole Bettoni e la Camera mi faranno giustizia nell'ammettere che non era possibile siffatto lavoro in questo scorcio di Sessione: avremmo noi potuto tentare di presentare gli emendamenti davanti al Senato; ma avremmo del pari potuto noi seriamente sperare che il Senato avesse emesso il suo voto definitivo, e che ci fosse stato il tempo di riportare il progetto di legge all'approvazione della Camera e sempre in questo scorcio di Sessione?

Noi ci siamo resi ragione delle difficoltà; ed abbiamo differito la deliberazione di quella questione per la riapertura del Parlamento.

Diffatti io ebbi altra volta l'occasione di rispondere sopra un tema analogo, all'onorevole Chiaves, il quale invitava il Ministero alla presentazione del progetto di legge forestale; ed in quella contingenza io dissi che il progetto di legge forestale, quanto al principio che doveva informarla, presentando delle analogie colla legge sulla caccia, colla legge sulla pesca e con quella sulle miniere, era oggetto di studio in questo momento presso il Ministero di agricoltura e commercio, il quale studio avrebbe probabilmente condotto all'effetto che alla riapertura della Camera non tutti e quattro, ma di tali quattro progetti qualcuno, come quello forestale, e soggiungo, l'altro sulla pesca, intorno al quale gli studi sono molto inoltrati, tanto che intervenne il voto della Camera, sarebbero stati molto probabilmente portati innanzi al Parlamento.

Spero che queste osservazioni persuaderanno l'onorevole Bettoni dell'interesse che l'attuale amministrazione mette nella grande e ricchissima industria della pesca, e che si farà quanto è possibile perchè i suoi voti, e quello degli industriali e di tutto il paese siano soddisfatti. Così spero possa l'onorevole interrogante essere soddisfatto delle mie risposte.

Del resto siamo già vicini alla proroga. Se la cosa si fosse potuta tentare prima, l'avrei tentata; ma che cosa si potrebbe fare ora in questo periodo di Sessione?

Dunque differiamo la ripresa del lavoro, e il suo pimpimento alla riapertura della Camera.

**BETTONI.** Io sono lieto nel vedere che l'onorevole ministro riconosce tutta l'importanza di questa

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

legge e l'urgenza della sua attuazione. Per conto mio però crederei che quella già votata fosse assolutamente buona. Questo mio giudizio è anche suffragato dal fatto che questa legge è stata oggetto di studi, di Commissioni parlamentari e governative; è stata votata nell'altra Sessione dal Senato ed in questa da noi; e quindi credo che si possa dire che quella legge era buona.

Spiacemi quindi che questa legge non sia portata alla discussione del Senato e si protragga ad altro tempo, onde coordinarla ad altre leggi quali sarebbero quelle della caccia e forestale, dacchè a me pare che tra loro non vi sia tale affinità, tal nesso, da essere necessario di coordinarle tra di loro, mentre porto opinione che la pesca possa stare benissimo da sè. Questa legge non è tra quelle, la cui attuazione poco importa avvenga piuttosto in un'epoca che in un'altra, ma è tra quelle che protraendole, danno adito a grandi guai, come ho già dianzi indicato, perlocchè a me pare che sarebbe minor danno l'aver l'attuale legge tal quale è stata votata, anche con le imperfezioni che si crede di riscontrarvi, di quello che averla anche migliore, ma in epoca lontana.

In tutti i modi però mi rimetto all'onorevole ministro e spero che egli con tutta la sollecitudine possibile vorrà affrettarne gli studi e riproporla al Parlamento.

Meno male se i Consigli provinciali avessero facoltà di disciplinare almeno in qualche modo le pesche delle loro provincie, ma nessuna legge era loro lo permette. Accadde, alcuni anni or sono, che il Consiglio provinciale di Brescia credette d'averla per alcuni articoli della legge comunale e provinciale, e, infatti, elesse una Commissione, della quale io pure faceva parte, con l'incarico di predisporre regolamenti pei suoi laghi e pei suoi fiumi. Si fece il primo e si applicò al lago d'Iseo; e questa applicazione, essendo durata due anni, aveva portato ottimi risultamenti, ed anche i pescatori ne erano contentissimi. Ma avvenne che a questo regolamento si fecero delle opposizioni, e queste opposizioni si portarono innanzi alle preture: taluna delle quali giudicò favorevolmente il regolamento, una invece addusse l'incompetenza nel Consiglio a fare regolamenti. Per cui questo cadde, e, cadendo, si addivenne di nuovo alla distruzione del pesce.

Quindi, io credo d'interpretare tanto il desiderio del Consiglio provinciale di Brescia, quanto quello dei più intelligenti pescatori, raccomandando vivamente al signor ministro di cercar modo che questa legge venga al più presto discussa e votata.

Dacchè l'onorevole ministro ha tocca la legge forestale, mi permetta che io gli sottoponga una mia

idea intorno alla stessa. Se egli intende di proporre una legge veramente utile al paese, e che sia di facile attuazione, parmi che dovrebbe formarla di pochi articoli fondamentali e riguardanti l'intera Italia, lasciando che le provincie si facciano poi speciali regolamenti, coordinati a questi capisaldi regolatori, regolamenti adatti al loro clima, alle qualità delle loro piante, del loro terreno, ecc. Non voglia creare un esercito di funzionari nuovi, e specialmente non si abbia ad aggravare le provincie di spese loro insopportabili e di pochissimo o nessun vantaggio alla silvicoltura.

Predisposta la legge con questi criteri, si voterà facilmente dalla Camera e sarà utile alle silvicolture.

Sottopongo quindi questa mia idea, non volendo che assuma il carattere di consiglio, perchè non mi sento da tanto, alla saggezza dell'onorevole ministro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Non rispondo alla prima parte della replica dell'onorevole Bettoni, perchè mi pare che le osservazioni da me già fatte precedentemente me ne dispensino. Rispondo alla seconda, cioè alla considerazione che egli ha fatto riguardo alla legge forestale.

Io sono lieto di poter assicurare l'onorevole Bettoni che il concetto suo in proposito è un antico concetto mio. E quando io diceva di trovare delle relazioni tra la legge forestale e quelle della caccia, della pesca e delle miniere, lo diceva appunto perchè il principio di discentramento e di semplificazione buono a fare salvi i grandi interessi della pubblica amministrazione, per guisa che vi si concordassero gli interessi della libertà e della proprietà privata, codesto principio intendevo si riflettesse su tutte e quattro le leggi. Del resto, io concordo nell'idea che la materia n'è affatto distinta: sarà, dovrà essere uno il concetto per ciò che riguarda l'indole dell'intervento dello Stato su quelle funzioni economiche; ma pur saranno quattro gli oggetti, appunto perchè le maniere d'industria, gli interessi, i diritti, sono sostanzialmente distinti.

Ora, l'onorevole Bettoni riconoscerà benissimo che l'applicare un solo principio a diverse leggi sarebbe impossibile, se queste leggi contemporaneamente nella loro sistemazione non fossero studiate in vista di un medesimo concetto. D'altra parte è bene non si allarmi dell'unità del concetto, temendo che tutte le leggi saranno rimandate alle calende greche.

Lo studio di massima fatto in comune varrà a migliorare sempre più tutte le leggi amministrative, ad adottare quella semplificazione che l'onore-

vole Bettoni vede attuata nella legge per la pesca, e ad evitare fra tutte le leggi le contraddizioni di principio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DELL'ENTRATA PER IL 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio definitivo dell'entrata per il 1876. La discussione è rimasta sospesa al capitolo 4, *Imposta sui redditi di ricchezza mobile*, lire 176,326,873 56.

Prima di accordare la parola all'onorevole Pissavini, iscritto per parlare su questo capitolo, farò osservare agli onorevoli deputati che, in occasione del bilancio di definitiva previsione, come giustamente disse ieri l'onorevole presidente del Consiglio, non è il caso di sollevare delle questioni di principio, perchè allora si farebbe una duplice discussione, nel bilancio di prima previsione ed in quello di seconda; ora la Camera comprende come sarebbe difficile con tal sistema venire fuori dalla discussione dei bilanci.

Naturalmente questa non è che una preghiera che io rivolgo agli onorevoli miei colleghi, perchè abbiano presente la massima che la Camera ha votato, come quella che dovesse dirigere la discussione dei bilanci; lascio, del resto, ai miei onorevoli colleghi tutta quella libertà d'azione che loro può competere coll'osservanza del regolamento.

Onorevole Pissavini, ha facoltà di parlare.

PISSAVINI. Comincio col dichiarare che per mia parte sarò oggi, come sempre, ossequiente alla preghiera rivoltaci dall'ottimo nostro presidente. E per dimostrarvi quanta sia la mia deferenza anche ad un semplice suo desiderio, lascio in disparte ogni preambolo, ed entro subito in argomento, col fermo proposito di essere brevissimo.

Alla domanda che io intendo muovere all'onorevole ministro delle finanze avrei vivamente desiderato vi fosse stato presente il suo collega della giustizia, sicuro che non mi avrebbe negato in questa circostanza il suo valido appoggio.

Ad ogni modo la rivolgerò all'onorevole presidente del Consiglio come quello che vi è più direttamente interessato, reggendo egli la pubblica finanza.

L'onorevole Depretis non ignora come dopo tanti clamori e tante perorazioni fatte in quest'Aula a favore della benemerita classe dei pretori per vedere in qualche modo migliorata la loro meschina condizione, si giunse alla perfine a votare un'indennità di

lire 200, 300 e 400 a seconda della loro residenza in un comune capoluogo di mandamento, sede di tribunale o sede di Corte d'appello. Tale indennità venne pur troppo, come tante altre, dal Governo accollata ai comuni, e da corrispondersi dal 1° gennaio 1876.

Era appena promulgata la legge quando non tutti, ma alcuni agenti delle imposte si affrettarono a portare sui ruoli della ricchezza mobile l'*esorbitante* indennità votata dalla Camera ai pretori, ritenendo che è un assegno come un altro, epperò deve essere soggetta a tassa.

O io sono in grave errore, o l'operato di questi agenti costituisce un'aperta e flagrante violazione dell'articolo 259 del regio decreto 23 dicembre 1875, in forza del quale il Governo stabilì quella data somma a favore dei pretori unicamente e semplicemente per sopperire alle loro spese di alloggio e di residenza appunto in misura diversa a seconda del costo di quello e dell'importanza di questa.

E quando a dimostrare l'ingiustizia dell'operato di questi agenti non bastasse il succitato decreto, il paragrafo n° 12 dell'articolo 6 del regolamento sull'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, che esime da tassa tutte indistintamente le somme, che si corrispondono *per sopperire a spese*, non è esso forse concepito in termini abbastanza chiari ed espliciti?

Or bene, se così stanno le cose, io mi permetto di chiedere all'onorevole ministro delle finanze, come mai puossi con plausibile fondamento sostenere che la meschina indennità accordata ai pretori, possa considerarsi come un *reddito* od un assegno di sua natura imponibile.

Che se poi, a giustificare l'arbitrio fiscale di taluni troppo zelanti agenti d'imposte, si volesse sostenere, che nel caso concreto il paragrafo 12 dell'articolo 6 del regolamento non può trovare la sua applicazione, perchè l'indennità non viene pagata direttamente dall'erario dello Stato, ma bensì dai comuni, io mi permetterò di osservare essere questa una mera sofisticheria, non consentanea alla più sana interpretazione della legge.

Basterà infatti riflettere che in ogni ipotesi è sempre il Governo che ha imposto ai comuni l'obbligo di corrispondere ai pretori l'indennità; è il Governo che fa l'assegno; è il Governo infine che ne regola il pagamento; e non i comuni di loro libera e spontanea volontà.

Per queste, e per molte altre considerazioni che io tralascio per amore solo di brevità, ma che certo non possono sfuggire alla mente acuta dell'onorevole ministro delle finanze, io vorrei pregarlo ad esaminare, colla scorta della legge, e col cuore alla



## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

mano, la questione da me sollevata, a sottoporla, se lo crede, al giudizio della Commissione da lui nominata per vedere modo di portare alcune riforme richieste con insistenza dalla pubblica opinione tanto alla legge, quanto ai regolamenti della tassa sulla ricchezza mobile, Commissione che, se le mie informazioni sono esatte, è già molt innanzi nei suoi lavori...

TORRIGIANI. Domando la parola.

PISSAVINI... e riparare con qualche sollecitudine a questa nuova esorbitanza fiscale perpetrata, non dico da tutti, ma soltanto da alcuni agenti a danno della benemerita classe dei pretori.

È questa la mia domanda. Mi auguro che la risposta dell'egregio presidente del Consiglio sia ispirata agli stessi sentimenti di equità e di giustizia che mi mossero a farla. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari ha facoltà di parlare.

FERRARI. Ho letto vari giorni or sono su alcuni giornali che il Ministero delle finanze aveva diramate istruzioni agli uffici dipendenti, perchè, nel procedere agli accertamenti di ricchezza mobile per l'anno venturo, si attenessero alle stesse norme ed agli stessi criteri che avevano adoperati negli anni anteriori con tanto buon esito.

Io non so se questa notizia sia vera o no; ma, poichè non venne smentita, io debbo credere che abbia un fondamento. Se ciò fosse, io avrei da fare molte riserve, circa l'esito ottenuto da questi accertamenti. Ad ogni modo debbo far noto alla Camera ed al Governo alcuni inconvenienti che si sono verificati in quell'occasione, onde ottenere che vi siano apportati opportuni rimedi.

Comincerò dal dichiarare che io non metto in dubbio i sensibili progressi che l'amministrazione delle finanze, nel dare assetto a questo importante cespite d'imposte, ha fatto, ma credo altresì di non annunziare cosa nuova alla Camera affermando che questa imposta lascia ancora molto a desiderare e che noi siamo ancora molto lontani dall'aver raggiunto la meta.

Da non poco tempo io ho l'onore di far parte della Commissione d'appello della mia provincia, ed ho dovuto convincermi che pur troppo i colpiti di preferenza sono i meno abbienti, cioè i bottegai, caffettieri, professionisti, ecc. dei piccoli centri a cui spesso si addossano redditi enormi, perfino assurdi, mentre in certi casi e particolarmente nelle grandi città si lasciano sfuggire all'imposta o si usano molte correntezze verso contribuenti che hanno redditi vistosissimi.

Io non indicherò quali cause possono dare origine a questi fatti; io credo che dipendano princi-

palmente dalle imperfezioni stesse della legge, dall'aliquota troppo elevata e dai modi di accertamento non troppo perfetti.

Ma io non voglio addentrarmi più oltre in questo campo, perchè ciò mi porterebbe molto innanzi; d'altra parte esiste una Commissione, la quale ha l'incarico di proporre i rimedi opportuni alla legge del 10 luglio 1866.

Questa Commissione è composta di uomini egregi, molto versati nella materia, e giova sperare che, mercè i loro studi, d'ora innanzi noi vedremo assegnata a ciaschedun contribuente una quota più giusta, più proporzionata, e che vedremo diminuite, se non tolte di mezzo le imperfezioni della legge che ho citata e che ne rendono tanto difficile l'applicazione.

In attesa che giunga questo giorno tanto desiderato, io debbo segnalare all'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, una grave ingiustizia, di cui è vittima da molti anni una classe di cittadini altrettanto benemerita, quanto numerosa; parlo dei filatori di seta.

La Camera non ignora che la trattura della seta è una delle più importanti industrie del nostro paese. Il presidente del Consiglio che appartiene alle provincie dell'Alta Italia conosce quale crisi gravissima traversa questa industria da vari anni, per il ribasso continuo della seta, ribasso che soltanto da poche settimane sembra sia cessato.

Or bene, mi duole il dirlo, ma gli agenti finanziari, non so se di loro iniziativa o per istruzioni avute dai dicasteri superiori, non vollero mai tener conto delle dolorose condizioni in cui versano i filatori di seta. Essi si ostinarono a voler mantenere per essi quella quota di reddito che avevano loro accertata nelle annate più favorevoli. Essi cercano di giustificare il loro operato basandosi su calcoli spesso variabili e che molte volte ho avuto luogo di riconoscere erronei. Essi si valgono anche del fatto di alcuni industriali i quali hanno accettato alcune date quote, perchè si trovavano in condizioni speciali avendo filature all'estero, oppure lavoravano per commissione, per applicare la stessa quota a quegli altri industriali che, lavorando per proprio conto, invece di ricavare guadagno avevano subito perdite rilevantissime.

Io potrei citare molti fatti in appoggio di quanto ho l'onore di esporre alla Camera. Nel mandamento dove io risiedo ed in quello del mio collegio ed in altri vicini esistono varie filature. Queste filature negli ultimi due anni hanno sofferto danni assai gravi. Or bene l'agente ha sempre persistito nel volere attribuire a questi industriali gli stessi redditi degli anni anteriori.

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

Nella vicina città di Novi due anni or sono varie filature, in cui erano in esercizio centinaia e centinaia di bacinelle, hanno dovuto rassegnare i loro bilanci per le gravissime perdite che avevano avuto sulla seta. Or bene, nello stesso anno in cui quegli industriali avevano rassegnato il loro bilancio, l'agente delle tasse aveva portato, se non erro, un aumento alle loro quote.

Vi sono altri fatti. Risulta da indagini fatte da alcuni industriali, che le quote assegnate agli industriali del Piemonte sono della metà e spesso dei due terzi superiori a quelle assegnate agli industriali delle altre provincie.

Mi si risponderà: vi è un modo assai facile di rimediare a tutti questi guai; i filatori possono ricorrere alle Commissioni locali, che loro faranno giustizia. Ma conviene anche ritenere in fatto, che queste Commissioni locali sono composte per due terzi di elementi governativi; che i commissari, particolarmente nelle Commissioni provinciali sono per la maggior parte agenti della finanza; e non c'è quindi da stupire se costoro si preoccupano a preferenza degli interessi del fisco, anzichè di quelli dei contribuenti.

Debbo citare un altro fatto. Or sono poche settimane in Savigliano venne tenuta una riunione di filatori di seta. Quella riunione fu abbastanza numerosa, e vi intervennero i principali industriali delle antiche provincie. In quella assemblea si fecero le più energiche proteste contro gli eccessivi gravami sopportati dall'industria serica, e si costituì in associazione permanente onde difendere i diritti e gli interessi di quell'industria. Fu inoltre deliberato di rassegnare al Parlamento ed al Governo una petizione onde ottenere efficaci e pronti provvedimenti.

Alle istanze fatte da quella assemblea io debbo unirmi fin d'ora.

Io appartengo a paesi dove l'industria serica ha estese radici: colà sono in esercizio migliaia di bacinelle che danno sostentamento a migliaia di famiglie. Se il Governo, a luogo di favorire l'industria e proteggerla, continua ad osteggiarla caricandola di pesi insopportabili, certamente in quei paesi si avrà una grande rovina.

In altri termini, noi non chiediamo favori. I miei concittadini vogliono pagare ciò che ogni onesto concittadino deve pagare, soltanto non vogliono pagare per redditi che non esistono. Io perciò sono in dovere di richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio su questo argomento che, a dire il vero, vale la pena di essere preso in serio esame.

Io spero che egli si persuaderà di leggieri che è omai tempo di far cessare un fatto così anormale,

così mostruoso quale è quello di obbligare tanti cittadini a pagare gravissime imposte per redditi che si presume ricavano da una industria, che è invece notorio e dimostrato essere stata fonte di irreparabili disastri per molti e di gravi perdite per tutti.

**PLEBANO.** Volendo essere perfettamente ossequente alla giusta esortazione fattaci or ora dall'onorevole nostro presidente, io non intendo di sollevare, rispetto a questa imposta di ricchezza mobile, alcuna questione di principii.

La diagnosi di questa imposta fu fatta l'anno scorso con molta dottrina dalla Commissione d'inchiesta, e credo che ci sia poco da aggiungere a quanto fu detto in quella relazione. Piuttosto è a dirsi che vi sarebbe molto da fare, ma per ora certo non è il momento di entrare in siffatta discussione.

Io intendo unicamente di presentare alla considerazione dell'onorevole ministro di finanze, in ordine ad una parte di questa imposta, un concetto così semplice che credo non sia mestieri di molte parole per svolgerlo, ed oso aggiungere così razionale, che non dovrebbe trovare difficoltà da parte del ministro ad essere accolto almeno come oggetto di studio da attuarsi poi nel prossimo bilancio del 1877.

L'onorevole ministro delle finanze ha, non sono molti giorni, presentato un progetto di legge per miglioramento della condizione degli impiegati, e ciò facendo, ha obbedito alla voce dell'opinione pubblica, la quale ha riconosciuto prima d'ora la necessità di migliorare la condizione dei pubblici funzionari.

Io per conto mio debbo dire però che dubito un pochino che la condizione degli impiegati si possa seriamente migliorare se prima non si sia fatto il riordinamento generale delle pubbliche amministrazioni; se i pubblici servizi non siano prima riformati su base più semplice e più razionale.

Ma ad ogni modo io non entro ora in tale questione. Se, indipendentemente dalla riforma degli ordinamenti amministrativi, si vuole sin d'ora tentare qualche cosa pel miglioramento della condizione degli impiegati, lo si faccia, ma lo si faccia almeno in modo razionale.

La condizione degli impiegati è cattiva, è miserabile, perchè gli stipendi sono minimi, e perchè questi stessi stipendi minimi sono assottigliati da tre diverse ritenute. Vi è una prima ritenuta per le pensioni; una seconda per la ricchezza mobile; ed una terza, portata da una legge speciale del 1864, la quale, se ben ricordo, stabilisce una ritenzione che va dall'1 sino al 5 per cento degli stipendi, ed in taluni casi è più grave ancora; la qual legge,

creata forse con un concetto di provvisorietà, viene ogni anno nel bilancio riconfermata, e continua tuttora ad avere il suo pieno vigore.

Io domando all'onorevole ministro: ma, volendo migliorare la condizione degli impiegati, anzichè aumentare gli stipendi, non sarebbe egli meglio, più semplice cosa, il cominciare a non diminuirli?

La ritenuta per le pensioni capisco benissimo che non si può togliere; essa fino ad un certo punto è un corrispettivo della pensione, e finchè dura il sistema delle pensioni, certo non la si può toccare. Ma le altre ritenute, di fronte ad una legge che aumenta gli stipendi, a me pare che non abbiano affatto ragione di essere.

Per migliorare la condizione degli impiegati, mi sembra che, anzichè coll'aumento degli stipendi, si dovrebbe cominciare col cessare dal diminuirli. E con ciò, mentre si arriverebbe alla stessa meta, vi si arriverebbe ottenendo ancora molti altri vantaggi.

Un primo e grande vantaggio consisterebbe nel semplificare la contabilità. L'onorevole ministro delle finanze sa che razza di imbarazzi e di complicazioni crea la liquidazione mensile degli stipendi in grazia alle molteplici ritenute che su di essi cadono. Per pagare gli stipendi si tratta niente meno che di fare ogni mese e per ognuno dei settanta od ottanta mila impiegati che vi sono, un conto che si sviluppa in uno stato di otto o dieci colonne. E tutto questo per dare da una mano e togliere dall'altra.

Migliorando le condizioni degli impiegati col cominciare a non diminuire gli stipendi, si ha dunque il grande vantaggio di una grandissima semplificazione di contabilità, e per conseguenza anche un risparmio di spesa, perchè non si può disconoscere che tutto questo grosso e materiale lavoro della liquidazione degli stipendi è un lavoro che costa e costa molto, perchè in tutte le amministrazioni vi sono apposite sezioni, fornite di numerosi impiegati incaricati di null'altro che di fare gli stati per la liquidazione mensile degli stipendi.

Ma oltre ad ottenere il vantaggio della semplificazione della contabilità, si avrebbe un secondo e non meno importante vantaggio, il vantaggio cioè di far cessare una illusione.

Ma che cosa sono questi 8 o 10 milioni che figurano sotto il titolo di ritenuta sugli stipendi nel bilancio attivo, quando dall'altra parte abbiamo un progetto di legge per aumentare gli stipendi da otto a dieci milioni. Ma evidentemente questa è un'illusione ottica, o meglio un giuoco di cifre e niente altro. Se la cassa che dovrà pagare l'aumento degli stipendi fosse diversa da quella nella quale si ver-

sano le ritenute, io intenderei la ragione di questo modo di operare, ma dal momento che è un'unica cassa, che cosa altro resta se non una complicazione inutile ed una dannosa illusione?

E dall'applicazione del concetto che io ho messo innanzi vi ha infine un altro vantaggio ancora. Ed è che il miglioramento della condizione degli impiegati viene fatto in modo più semplice e più razionale.

Io non conosco il progetto che l'onorevole ministro ha presentato per il miglioramento delle condizioni degli impiegati, ma certo in esso ha dovuto stabilire dei criteri per determinare la distribuzione dell'aumento che intende stanziare per migliorare gli stipendi.

Ora questi criteri sono sempre discutibili, sempre facilmente contestabili, sempre facili a dar luogo a lamenti ed a malcontenti. Invece facendo il miglioramento colla cessazione delle ritenute, come io propongo, il criterio è bello e trovato. Lo stipendio viene ad essere la base naturale del miglioramento.

Ma vi ha qualche serio ostacolo all'attuazione del mio concetto? Francamente io non lo vedo.

Quanto alla ritenuta stabilita dalla legge del 1864, evidentemente non ve n'è alcuna; è una tassa speciale e, dirò meglio, una vera diminuzione degli stipendi, che si credette in quel momento di stabilire e che evidentemente non ha più ragione di essere ora che si riconosce doversi fare agli stipendi un qualche aumento.

Viene la ritenuta di ricchezza mobile, e qui capisco che vi è una certa apparente ragione per opporsi al mio concetto. Questa tassa in apparenza è qualche cosa di generale che vorrebbe colpire tutti i redditi; pare che col sottrarre gli stipendi alle ritenute si venga a fare, per così dire, un taglio a questa imposta. Ma io credo che, esaminando le cose quali sono, e non quali possono apparire, arrestandosi alla realtà e non alla apparenza, alla corteccia delle cose, quest'obbiezione non istà.

Evidentemente la tassa sugli stipendi, dopo che si applica per mezzo di ritenuta, non ha nulla più a che fare colla tassa generale sui redditi di ricchezza. È una vera tassa speciale che ha una sua propria organizzazione, che nel suo modo di esistere, nel suo modo di essere applicata e di funzionare, non ha più alcun rapporto colla tassa generale di ricchezza mobile stabilita nel 1864. Ora, di fronte alla necessità riconosciuta di migliorare le condizioni degli impiegati, di aumentarne gli stipendi, io domando all'onorevole ministro se sia il caso ancora di assottigliare gli stipendi con delle tasse speciali su di essi, se non sia più efficace cessare dalle ritenute.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

Ecco la raccomandazione che io volevo fare, ecco il concetto che io mi proposi di esporre alla Camera ed all'onorevole ministro per le finanze, pregandolo volerlo fare oggetto di qualche sua considerazione, di qualche suo studio.

**TORRIGIANI.** Il mandato del quale fui onorato nella Commissione costituita per studiare quest'argomento, ha per oggetto non solo il modo di applicare meglio la tassa di ricchezza mobile, ma l'esame eziandio delle parti intrinseche di cui è formata, e i mutamenti più utili per le finanze e per i contribuenti.

Questi studi sono già stati fatti, ma meritano di essere ancora meditati per migliorare la tassa esistente.

Queste parole pronuncio pel desiderio di far conoscere a quale punto è giunta la Commissione.

L'onorevole Pissavini ha già dichiarato alla Camera che la Commissione ha progredito nel suo lavoro. Ma in questa parte credo che sia bene distinguere quello che ha già indicato egregiamente l'onorevole ministro per le finanze, vale a dire che la Commissione deve distinguere due parti nei suoi studi. La prima si riferisce alla legge e alle sue modificazioni, i quali studi, colle proposte che ne deriveranno, debbono venire innanzi alla Camera, trattandosi di cose che debbono essere decise legislativamente.

L'altra parte si riferisce alle modificazioni dei regolamenti, modificazioni da eseguirsi per decreto reale, le quali debbono portare un bene ai contribuenti, che da tanto tempo si lagnano non solo delle tasse in sè, ma del modo con cui sono applicate.

Ora parmi di poter annunziare, come ho già indicato all'onorevole ministro per le finanze, che la Commissione gli presenterà fra breve il lavoro in questa parte ultimato, sperando che egli nella sua saviezza vorrà adottare quei provvedimenti che gli saranno indicati dalla Commissione.

Questo sarà uno dei primi miglioramenti che potrà effettuarsi amministrativamente in pro del paese. In seguito ne verranno degli altri; e infatti, la Commissione, per migliorare la tassa del macinato, ha pur essa l'incarico di giovare alla più vasta parte della popolazione d'Italia.

**DEPRETIS, ministro per le finanze.** Io risponderò brevemente alle varie interrogazioni e raccomandazioni che mi vennero fatte intorno alla tassa di ricchezza mobile.

L'onorevole Pissavini ha notato che sull'assegno fatto colla legge del dicembre scorso ai pretori, assegno, per verità, assai modico, gli agenti delle tasse siano permesso di sottrarne una parte a titolo di

tassa di ricchezza mobile: l'onorevole Pissavini trova che in questo caso l'applicazione della tassa di ricchezza mobile a questi assegni è contraria alla legge, e mi raccomanda di studiare la questione. Nessuna difficoltà di aderire al desiderio dell'onorevole Pissavini; io sono disposto sempre ad esaminare tutte le questioni che sorgono nell'applicazione delle leggi d'imposta.

Però debbo notare all'onorevole Pissavini che io posso bensì procedere ad esaminare le controversie che nascono colla legge alla mano, ma se come ministro delle finanze procedessi col cuore alla mano, metterei in pericolo gli interessi della finanza, perchè il cuore mi farebbe dimenticare i doveri del mio ufficio, che sono pur troppo in moltissimi casi una durissima necessità a cui debbo obbedire.

Debbo poi avvertire l'onorevole Pissavini che nel caso concreto parmi non vi sia dubbio, giacchè se vi ha errore, è un po' troppo antico, giacchè non solo gli assegni ultimamente fatti ai pretori sono colpiti dalla tassa di ricchezza mobile, ma anche le indennità d'alloggio agli impiegati dopo il trasferimento della capitale a Roma, le stesse indennità d'alloggio agli altri funzionari, agli stessi prefetti.

Tratterebbesi dunque d'una modificazione della legge e non è un'occasione favorevole per discutere questa questione prima che venga in discussione una riforma sulla tassa di ricchezza mobile, riforma che, riferendosi ad un argomento gravissimo, non può venire troppo presto dinanzi alla Camera. Una occasione più vicina sarà quella in cui si discuterà la legge che comincia a sancire un qualche miglioramento alla sorte economica degli impiegati, legge che fu già dal ministro presentata e che sta davanti alla Camera.

Riguardo all'osservazione fattami dall'onorevole deputato Ferrari intorno all'industria serica e soprattutto riguardo alla tassa, di cui si dicono troppo gravemente colpiti i filatori, io veramente non saprei che cosa rispondergli. La legge stabilisce la procedura con cui si determina la rendita tassabile, si risolvono i reclami, e si riscuote la tassa. Vuole, l'onorevole Ferrari, che si introduca una modificazione nella legge? Questo argomento io l'ho già commesso all'esame di una Commissione, la quale non tarderà molto a compiere il suo lavoro.

Una delle questioni, di cui sicuramente dovrà la Commissione occuparsi, è appunto il modo con cui sono istituite le Commissioni consorziali e provinciali, che sono tribunali amministrativi per l'esame e la risoluzione dei reclami.

Nell'occasione in cui verranno discusse dalla Camera quelle riforme, l'onorevole Ferrari potrà mettere avanti le sue idee, potrà presentare i suoi e-

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

mendamenti e introdurre una mutazione al sistema attuale, nel quale è verissimo che l'elemento fiscale ha la prevalenza sull'elemento elettivo.

Del resto l'onorevole Ferrari dice: il Governo protegga quest'industria.

Ma, onorevole Ferrari, il Governo può rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo dell'industria, ma proteggere l'industria veramente io non credo che entri nelle funzioni necessarie del Governo, se prendiamo le parole alla lettera, come probabilmente è nelle intenzioni dell'onorevole Ferrari.

Vengo alla proposta dell'onorevole deputato Plebano.

Egli dice che, invece di stabilire nel bilancio passivo dello Stato un aumento di spesa nella somma che proponiamo onde aumentare gli stipendi degli impiegati, o almeno gli stipendi troppo esigui di una parte degli impiegati, sarebbe miglior partito liberarli da alcune tasse, di cui questi stipendi sono gravati, e che formano una inutile e dannosa complicazione amministrativa.

Non sarebbe meglio, egli dice, sgravare gli impiegati della tripla ritenuta, a cui sono soggetti, e prendere questo modo assai semplice di migliorare la loro situazione?

Mi gode l'animo di potere dichiarare all'onorevole Plebano che egli ha indovinato in gran parte il progetto di legge prima di averlo veduto.

Infatti il progetto di legge di cui ho innanzi a me le prove di stampa, delle tre ritenute cui vanno soggetti gli stipendi degli impiegati e che consistono, una nella tassa di ricchezza mobile (e questa l'onorevole Plebano mi pare che non domandi che sia tolta), la seconda, dipendente dalla legge del 1864, che stabilisce una ritenuta graduale che va sino al 16 per cento dello stipendio, e finalmente la terza che non è propriamente una ritenuta, ma che è una vera falceia dello stipendio, e diminuisce del terzo o della metà lo stipendio o l'aumento di stipendio dell'impiegato, secondo che questo gli viene da prima nomina o da promozione; di queste tre ritenute il progetto di legge lascia solo sussistere intieramente la prima.

Non credo che nel caso attuale sia conveniente di introdurre una modificazione alla tassa di ricchezza mobile che ci dà una delle più importanti entrate dello Stato.

Delle altre due ritenute se ne abolisce una completamente; ed è quella che consiste nel diminuire del terzo o della metà lo stipendio o l'aumento di stipendio pel primo semestre nel caso di prima nomina o di promozione.

Riguardo all'altra ritenuta che andrebbe fino al

16 per cento, il progetto di legge che sarà tra poco distribuito, la mitiga di molto e rende definitiva una legge finora provvisoria, e su questa mitigazione giudicherà la Camera.

Certo che sarebbe stato miglior consiglio lo abolire interamente queste tasse. Ma nel bilancio attivo queste tasse figurano per una somma rispettabile che si avvicina ai sette milioni. Ed io nelle condizioni attuali delle finanze non mi sono sentito il coraggio d'introdurre una riforma che togliesse allo Stato una entrata così importante.

PLEBANO. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Con ciò io credo d'aver soddisfatto al desiderio dell'onorevole Plebano il quale, in ogni caso, avrà una prossima occasione per sviluppare il suo sistema, presentando un emendamento al progetto di legge di cui ho fatto parola.

PISSAVINI. Ringrazio innanzitutto l'onorevole presidente del Consiglio delle buone sue disposizioni. Non dubito che, se non col cuore alla mano, giacchè i ministri di finanza non vogliono proprio averne pei poveri contribuenti, almeno colla scorta delle leggi vorrà sottoporre a serio esame la questione da me toccata, perchè è proprio urgente di togliere questo controsenso, o meglio ironia, inquantochè, mentre si concede una meschina indennità a questi poveri pretori, la si riduce con criterio affatto arbitrario.

Non ho altro da dire.

FERRARI. Io non posso dichiararmi soddisfatto di quanto mi ha risposto l'onorevole presidente del Consiglio. Egli mi ha detto che non si può far nulla riguardo ai contribuenti di cui io ho discorso, senza promuovere un'opportuna riforma alla legge dalla Camera.

Io rispondo che, dal momento che è notorio che i filatori di seta subiscono da vari anni gravissime perdite invece di ricavare un utile dalla loro industria; dal momento che è dimostrato che gli agenti delle tasse si ostinano ad aumentare annualmente i redditi di questi contribuenti, io sono in diritto di chiedere che chi regge la pubblica cosa richiami l'attenzione dei suoi dipendenti su questo fatto, sui molti reclami a cui dà luogo il loro contegno, e all'occorrenza, li richiami all'osservanza del loro dovere, a cui io credo che manchino ogniquale volta applicano tasse per redditi che sanno non essere mai esistiti.

Quanto alla protezione che egli ha detto essere stata da me chiesta per quest'industria, rispondo che io non ho domandato protezione, ma soltanto un trattamento conforme a giustizia.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io veramente non posso accettare la raccomandazione dell'onorevole deputato Ferrari, il quale mi pare che faccia un singolare ragionamento. Egli dice: dal momento che è dimostrato che ingiustamente gli agenti della finanza mantengono una tassa sproporzionata al reddito; dal momento che è dimostrato che questa industria trovasi in istato di sofferenza da più anni; dal momento che i contribuenti non possono pagare l'imposta, è obbligo del Governo di richiamare al dovere gli impiegati delle finanze.

Davvero, signori, se il Governo obbedisse a simili ingiunzioni, esso mancherebbe al debito suo, perchè metterebbe gli impiegati dello Stato nella impossibilità di adempiere al loro ufficio secondo la loro coscienza. La legge ha stabilito in che modo si accerta l'imposta, ha stabilito in che modo si risolvono i reclami; ha istituito tre gradi di tribunali amministrativi, i quali hanno facoltà di pronunziare sui reclami dei contribuenti. Ora, che cosa vorrebbe l'onorevole deputato Ferrari? Che il Governo, mettendosi al di sopra delle istituzioni, venisse a biasimare i suoi agenti, solo perchè esso sostiene, senza averlo prima evidentemente provato, che questi agenti hanno mancato al loro dovere? Davvero, signori, che a questo sistema io non potrei mai aderire. (*Bravo! Benissimo!*)

**PLEBANO.** Io ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni e delle spiegazioni che si compiacque di darmi; e sono lieto di vedere che, almeno in massima, il mio concetto sia stato preventivamente, per così dire, attuato dall'onorevole ministro.

Io mi permetto però di osservare che, poichè si tratta di un concetto così semplice e razionale, sarebbe conveniente il fare qualche passo di più.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se non costasse troppo.

**PLEBANO.** Di fronte alla necessità di aumentare gli stipendi, io non vedo perchè si debba fare la ritenuta per l'imposta della ricchezza mobile.

L'onorevole ministro delle finanze dice: ma badate, si tratta di cancellare dal bilancio attivo qualche cosa come sette od otto milioni. Ma, onorevole ministro, che cosa sono sette milioni nel bilancio attivo, quando d'altra parte nel bilancio passivo verrete a proporre, col progetto di miglioramento delle condizioni degli impiegati, di stanziare sette od otto milioni per migliorare gli stipendi?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Aspetti a vedere la legge.

**PLEBANO.** Ad ogni modo, io credo inutile di aggiungere ora altre osservazioni. Come l'onorevole ministro ha osservato, avremo prossimamente l'occasione di discutere meglio e più ampiamente la questione da me proposta, per la quale, del resto, io non intendo privare l'erario di alcuna risorsa,

ma solo, se si vuole migliorare la condizione degli impiegati, vorrei fare questo miglioramento in modo razionale.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mi spiace di dover osservare che l'onorevole Plebano immagini tali disposizioni del progetto di legge che ho presentato che veramente non esistono. Se realmente le disposizioni di quel progetto di legge andassero fino al limite da lui supposto, egli avrebbe perfettamente ragione; ma io ho detto che con quella legge si comincia appena a migliorare la situazione economica degli impiegati, ma che nella condizione in cui si trovano le finanze, non posso soddisfare a tutti i loro desiderii; forse non posso arrivare nemmeno a quello che è rigorosamente necessario, perchè un interesse superiore mi impone anche in questo caso di non ubbidire al cuore, come vorrebbe l'onorevole Pissavini. (*Si sorride*)

**FERRARI.** Non mi è possibile lasciare senza risposta l'osservazione che ha fatta l'onorevole ministro delle finanze. Egli ha detto che non intenderebbe mai fare rimprovero agli agenti per gli aumenti fatti in questi ultimi anni ai filatori di seta. Io debbo fargli osservare che, quando ho presa la parola, ho accennato ad un fatto, cioè a quello di una pubblicazione avvenuta nei giornali di una circolare diramata dal ministro delle finanze agli agenti finanziari per indurli ad attenersi, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile pel 1877, alle stesse norme, ed agli stessi criteri a cui si erano attenuti negli anni precedenti. Se questo fatto fosse vero (e debbo crederlo vero, poichè l'onorevole presidente del Consiglio non lo ha smentito), ben vede l'onorevole ministro delle finanze che le mie parole sarebbero state opportune, perchè egli avrebbe potuto, senza fare rimproveri ad alcuno, ed in aggiunta a questa circolare, richiamare l'attenzione di questi agenti sulle osservazioni che ho avuto l'onore di esporre in quest'Aula.

L'onorevole presidente del Consiglio non crede di accondiscendere alla mia domanda, io non posso obbligarvelo, non per questo rimango meno persuaso della bontà della causa che ho propugnata dinanzi alla Camera, e dello stretto dovere che mi incombeva di farlo.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io dichiaro che non conosco la circolare di cui ha parlato l'onorevole deputato Ferrari; dico però che, quando la circolare non avesse detto altro che di attenersi ai criteri che avevano servito di norma nell'esercizio precedente, la circolare sarebbe ancora inappuntabile, perchè, consigliando gli impiegati di attenersi ai criteri degli anni precedenti, non si viene già a dire agli agenti di accertare la rendita nella stessa precisa

misura in cui si fosse accertata in un anno in cui la rendita stessa fosse stata maggiore.

Cosicchè neanche quest'osservazione dell'onorevole Ferrari mi può rimuovere dal mio proposito.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, si intenderà approvato il capitolo 4, *Imposta sui redditi di ricchezza mobile*, in lire 176,326,873 56.

(È approvato, e lo è pure il seguente:)

Capitolo 5. Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti, lire 4,500,000.

*Tassa sulla macinazione.* — Capitolo 6. Tassa sulla macinazione dei cereali.

Su questo capitolo l'onorevole Plutino Agostino ha facoltà di parlare.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io volevo fare alcune raccomandazioni all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, specialmente per la chiusura di una enorme quantità di mulini promiscui in tutto il regno d'Italia; ma siccome c'è una Commissione, la quale sta elaborando sul proposito le modificazioni al regolamento, io rinunzio alla parola, e m'indirizzerò alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato questo capitolo 6 in lire 78,525,895 e centesimi 11.

(Sono pure approvati i seguenti capitoli:)

Capitolo 7. Tassa sulle successioni, 25,500,000 lire.

Capitolo 8. Tassa sui redditi delle manimorte, lire 6,600,000.

Capitolo 9. Tassa sulle società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito, lire 4,500,000.

Onorevole ministro, accetta gli stanziamenti proposti dalla Commissione ai capitoli 10, 11 e 12?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Li accetto.

**PRESIDENTE.** Allora, se non vi sono osservazioni, s'intenderanno approvati i seguenti tre capitoli variati:

Capitolo 10. Tassa di registro, lire 53,800,000.

Capitolo 11. Tasse ipotecarie, lire 5,574,800.

Capitolo 12. Carta bollata e bollo, 33,861,700 lire.

Capitolo 13. Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie, 13,501,510 lire.

*Tassa sulla fabbricazione.* — Capitolo 14. Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata.

In questo capitolo trova la sua sede la interrogazione che fu presentata or sono pochi giorni dall'onorevole Murgia e sottoscritta pure dagli onorevoli Salaris e Marengo, così espressa:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze sulle

misure che crederà di adottare per far cessare i danni che scaturiscono dalla rigorosa e letterale applicazione degli articoli 3 e 5 della legge 3 giugno 1874. »

L'onorevole Murgia ha facoltà di parlare per svolgere la sua interrogazione.

**MURGIA.** Abbenchè in Sardegna, come in molte altre parti d'Italia, si facciano vini ottimi di diverse qualità, nulladimeno non mancano ivi dei luoghi nei quali notevole quantità di vini sogliono inacidire al giungere dell'estate, sia per effetto della fermentazione non buona, sia per il clima, non propizio, sia per altra causa.

In quei comuni i proprietari di tali vini, non potendoli a lungo serbare senza correre rischio di vederli inacidire, e non volendoli perdere, sogliono annualmente, nella primavera, distillarli e ridurli in acquavite, servendosi a tale effetto di semplici lambicchi alimentati a fuoco diretto, oggetti semplici che si tengono fra gli arnesi domestici come le macinelle del grano, come i telai. Tale distillazione si fa nel modo il più semplice con lavoro a riprese e senza orario fisso, senza preparativi, nelle cucine rustiche, e per mezzo dei serventi stessi o per mezzo di giornalieri campagnuoli. Ciò non di meno dagli agenti finanziari si pretende che per tale oggetto debbano i proprietari pagare la tassa che è fissata colla legge 3 giugno 1874 per la fabbricazione degli alcool.

E sebbene i proprietari alleghino che essi non sono speculatori, che essi distillano per conto proprio e per non perdere totalmente il prodotto dei loro fondi, nulladimeno s'insiste dagli agenti e nemmeno si vuole accordare il beneficio della diminuzione della tassa di cui è cenno nell'articolo 3 di detta legge, per la ragione che i proprietari predetti sogliono distillare per più di mezzo ettolitro di vino.

Io darò lettura del disposto dell'articolo 3, che è così concepito: « Coloro che estraggono acquavite da materie dei propri fondi per loro esclusivo uso, in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno, pagheranno la metà della tassa ordinaria. »

Ma, o signori, far sottostare i detti proprietari alla tassa ordinaria è gravosissimo, insopportabile ed anche ingiusto, perchè significa far pagare al proprietario due gravose imposte: quella cioè della prediale, e l'altra della fabbricazione ossia distillazione in acquavite.

Sarebbe inoltre anche contrario allo spirito della legge, perchè si venne nella legge ad introdurre siffatta disposizione coerentemente appunto al disposto dell'articolo 3.

Giustissimi richiami sono perciò inoltrati al Go-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

verno dai ridetti proprietari, ed anche alla Camera dei deputati direttamente per mio mezzo, esponendo che essi non possono essere assimilati ai fabbricanti industriali, pei quali è stabilita la tassa con la legge predetta; e sono state prescritte le fiscalità in essa indicate; additando i danni che ne risentono; indicando anche e dolendosi delle severe misure usate dagli agenti finanziari; e segnatamente della proibizione di far uso di detti lambicchi; chiedendo perciò che il Governo permettesse loro di proseguire a far uso dei medesimi lambicchi, fino a che almeno si possano trovare venibili in Sardegna i nuovi del prescritto modello, sia a Cagliari, sia a Sassari; e finalmente implorando che per la tassa potessero i proprietari stringere convenzioni di abbonamento col Governo, come quasi ne darebbe diritto il testo dell'articolo 5 del tenore seguente:

« È riservata al Governo la libertà per le piccole fabbriche, distillanti frutta o vinacce, di stabilire convenzioni per un periodo lungo fino al limite di un anno. »

A tali richiami nessuna provvidenza è stata finora emanata, e perchè urge di porre presto riparo a cotale dannosissimo stato di cose, io ed il mio collega Salaris ci facciamo oggi ad interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, perchè si compiaccia indicare se e quali disposizioni intenda adottare per fare cessare i richiami predetti.

Noi, dalla giustizia ed equità dell'egregio presidente del Consiglio, onorevole Depretis, attendiamo una benigna risposta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Murgia limita la sua interrogazione al punto di sapere quali sarebbero le intenzioni del Governo intorno alle piccole distillerie agricole colle quali, in Sardegna, anzi solamente in alcune località della Sardegna, si trae profitto delle vinacce che si gettano, e, come sarebbe per Villacidro, del vino che non può sentire il caldo.

Io prego l'onorevole mio amico Murgia a permettermi una risposta che forse per il momento non lo potrà soddisfare.

Questa questione dei dazi di fabbricazione è difficile e delicatissima, ed io appunto la sto studiando con attenzione. Io terrò conto delle avvertenze che riflettono le piccole distillerie della Sardegna, ma pel momento non sarei proprio in grado di esprimergli una risoluzione. E per serbare questo contegno, io prego l'onorevole mio amico Murgia a ritenere che ho delle ragioni abbastanza importanti, e quindi lo pregherei, come prego anche i suoi colleghi della Sardegna, a fare assegnamento, anche in

questo caso, sulla simpatia, sugli intendimenti che da nessuno dei deputati sardi possono essere messi in dubbio, che stanno nell'animo mio e che mi spingerà sempre a favorire, nei limiti del possibile, tutto quanto riguarda l'industria agricola dell'isola.

**MURGIA.** Io dovrei ringraziare l'onorevole presidente del Consiglio e dirmi soddisfatto, perchè debbo assolutamente sperare dalla sua benevolenza il conseguimento del mio intento, ma vorrei ad un tempo pregarlo di permettere che si prosiegua a fare uso dei vecchi lambicchi, finchè non abbia risolta la questione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io studierò la questione.

**SALARIS.** Io non sento il bisogno di dichiarare il pensiero che mi spinge a questa interrogazione all'onorevole ministro delle finanze.

Come deputato, egli non può dubitare del mio intendimento sincero; e la mia interrogazione non può essere che l'amichevole avviso di un deputato che da quindici anni ha dato prova di fermezza al partito al quale egli stesso appartiene, senza un tentativo di evoluzione, senza una parola, un voto che accennasse lontanamente ad uno di quei salti che, sebbene difficili, si fanno, superando spesso un po' di vergogna.

Seggo da quindici anni da questo lato della Camera; e sono da qualche mese perfettamente ministeriale; la mia interrogazione non può essere dunque che il più amichevole richiamo.

Come deputato sardo poi, che sentì sempre la più profonda riconoscenza per l'onorevole Depretis, dichiaro che a questa interrogazione mi muove il desiderio che sia durevole e popolare il suo Governo in Italia.

**MURGIA.** Domando la parola per un fatto personale.

**SALARIS.** Io parlo di me solo e sul conto mio proprio. (*Si ride*) Con questo intendimento svolgerò brevemente la mia interrogazione sopra un fatto che ha la sua origine nell'applicazione della legge 3 giugno 1874, e nel regolamento 19 novembre dello stesso anno.

L'onorevole presidente del Consiglio sa benissimo in quali condizioni da parecchi anni si trovi in Italia l'industria delle distillerie agricole; e mi ingannerò, ma io ritengo, il male, debbasi più attribuire al modo dell'applicazione che alla tassa; la legge segnò la decadenza, il regolamento, la proscrizione.

Il modo di applicazione della tassa sulla fabbricazione degli alcool fece cessare le piccole distillerie rurali, questa piccola industria che era di modesto profitto a moltissimi cittadini, di qualche risorsa a non pochi comuni, e di non spregevole



## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

vantaggio allo Stato, mercè una tassa che sarebbe tanto giustamente percepita, quanto volenterosamente pagata.

In Italia, e in tutte le sue provincie, vi sono dei comuni, specialmente nelle montagne, ove si produce una immensa quantità di vino, che però, sia per la qualità del terreno, sia per altre cause, che ora nè ricerca, nè discuto, non ha molto pregio per assicurarne la più celere consumazione; nè all'avvicinarsi delle calde stagioni può conservarsi.

Da ciò i produttori, ad evitare perdite considerevoli, usavano trasformarlo, bruciarlo, distillarlo, convertirlo in acquavite più o meno ardent. Questa usanza indotta più dalla necessità, che dal pensiero di una speculazione, era vecchia in moltissimi comuni, come in altre provincie, così anche in Sardegna.

A Villacidro, Guspini, Cuglieri, Santulussurgiu ed in altri paesi, si ricorreva al lambicco, e con la sicurezza di questa risorsa fu estesa la coltivazione dei vigneti, e avvenne, che popolazioni dedite alla pastorizia nomade trasformaronsi in popolazioni di industriosi contadini con tutti i vantaggi di somiglianti trasformazioni, e soprattutto con incontestato progresso della pubblica sicurezza.

Questa usanza fu colpita di morte violenta, questa piccola industria fu strozzata non dalla legge, ma dal regolamento, e se non erro dall'articolo 17. I piccoli lambicchi furono abbandonati, il fiscalismo vi appose sospettoso i suggelli; questi preadamitici congegni distillatori, che non si prestarono docilmente alle esigenze del regolamento, che erano per il loro meccanismo ribelli all'applicazione dell'alcolometro, furono posti fuori di uso; gli agenti fiscali pronunciarono inappellabilmente il veto, e con esso seppellirono la piccola industria delle distillerie rurali.

Quali ne furono le conseguenze? Credo che ognuno possa immaginarselo; il vino disperso, gettato, perduto; i proprietari dei vigneti ridotti alla disperazione; costretti a pagare la fondiaria senza rendita fondiaria; mancato ai comuni, ai quali è oggi indispensabile il centesimo, un modico dazio; e finalmente cessata una tassa di qualche importanza allo Stato.

Le conseguenze, non possiamo dissimularcelo, sono state gravissime; io sono convinto che la cessata amministrazione non avrebbe emanato quel regolamento, se avesse potuto prevedere effetti così tanto funesti.

E tutto ciò perchè? Per un estremo rigore nell'applicazione della tassa di fabbricazione, per un fiscalismo senza misura, per disposizioni di un regolamento che, per comprimere le frodi, ha schiacciato

una piccola industria con danno dello Stato, dei comuni e dei cittadini ai quali è dovere di non scemare alcuna risorsa che possa abilitarli a sostenere le enormi e necessarie gravezze.

Dalle mie parole l'onorevole ministro e la Camera avranno potuto scorgere, che io non sollevo questione contro la tassa, e non invoco una riduzione di tassa; questa è fissata dalla legge, e la legge sta, finchè un altro legislativo provvedimento non la modifichi. Sia dunque la tassa; gli stessi interessati vogliono pagarla e (mi affretto a dire) devono pagarla. Ma la questione è dell'applicazione; la questione è sulle prescrizioni regolamentari, e specialmente su quella espressa nell'articolo 17; questa e non altra è la questione.

Infatti, vi ha innanzi alla Camera una petizione di 20 cittadini di Villacidro: forse che hanno chiesto la esonerazione della tassa? No; hanno chiesto ragionevolmente un temperamento nell'applicazione della legge; hanno chiesto che si lasci vivere la piccola industria delle distillerie rurali, che per essi costituiva una non spregevole risorsa. Eglino vogliono pagare la tassa; solo dicono al Governo: non toglieteci questa unica risorsa.

Confessiamolo francamente, molte leggi non si presentano letteralmente applicabili dappertutto, e perciò nell'applicazione si deve tenere gran conto dello spirito di esse, e del fine che il legislatore si propose. I regolamenti poi sono severamente condannabili sempre quando, in vece di facilitarle, rendono impossibile l'applicazione delle leggi, perchè allora non hanno alcuna ragione di essere.

La legge 3 giugno 1874 è una legge di finanza, lo spirito della legge è che la fabbricazione di certe bevande sia colpita di tassa; il fine è chiaro: rifornire le casse del Tesoro nazionale.

Or bene, con la rigorosa e letterale applicazione nella forma del vostro regolamento, che otteneste, che otterrete voi? Nulla, e meno che nulla. I piccoli lambicchi resteranno inutile ingombro in molte case; ma voi non avete, e non avrete la tassa.

Avete voi in siffatta guisa raggiunto lo scopo del legislatore? La completa perdita della tassa è la più eloquente risposta che vi si possa fare.

Ricordiamoci sempre di quel detto: *littera occidit*, e spesso la letterale e pedantesca applicazione non fa che il male solo, senza ombra di bene, e fu questo il caso, perchè davvero questo si chiama fare il male pel male.

Ma come, mi si dirà, nell'applicazione di una legge d'imposta parlate voi di temperamenti? Voi che più volte avete censurato l'arbitrio mai lodevole, insoffribile sempre nelle leggi d'imposta?

Mi affretto a dichiararlo, la osservazione è tanto

grave quanto giusta. I temperamenti nelle leggi di imposta assumono qualche cosa di odioso, rivestono quanto meno l'apparenza, se in realtà, se in fondo non sono un arbitrio.

Ma, o signori, quando una indeclinabile necessità v'impone un temperamento, quando senza di esso voi sciupate la legge stessa, e vi affaticate indarno a raggiungere il fine del legislatore, io credo che allora diventi una questione di formola, che è necessario trovare; e questa formola sarà il temperamento, che renda applicabile la legge non solo, ma efficace. Ma il temperamento sarà tollerabile nelle leggi d'imposta ad un patto, che sia equo ed evidentemente di pubblico e privato vantaggio.

Io diceva che certe leggi non soffrono una letterale, una rigorosa applicazione; io diceva che solo allora devesi considerare lo spirito della legge, e trovare modo di raggiungere il fine che il legislatore si propone, sfuggendo allora più che mai ogni crudeltà, ogni eccesso, ogni arbitrio.

A questo modo intese le mie parole, io credo debba cessare la meraviglia che abbiano potuto destare.

Deputato di questa parte della Camera, non dirò al ministro così genericamente: applicate le leggi d'imposta con temperamenti, applicatele secondo il loro spirito per ottenere in qualunque modo lo scopo del legislatore!

No, non dirò questo; ma dirò: le leggi d'imposta devono colpire tutti egualmente, e quando per una ragione qualunque non sia facile, anzi non sia possibile la eguale applicazione di una legge d'imposta, ispiratevi allo spirito della legge e fate che nell'applicazione sia sempre salva la giustizia, la quale non consente che gli uni paghino l'imposta e che gli altri non la paghino; soprattutto guardatevi, se l'ostacolo al pagamento dell'imposta non sia più funesto dell'imposta istessa; perchè allora avrete il dovere di rimuovere l'ostacolo.

Questo è precisamente il nostro caso; la tassa sulla fabbricazione degli alcool non si paga in moltissimi comuni d'Italia. Perchè? Perchè con l'articolo 17 del regolamento fu creato tale un ostacolo che rende impossibile la letterale applicazione della legge.

Ma il non pagamento della tassa, la non applicazione della legge strozza la piccola industria delle distillerie rurali; l'ostacolo al pagamento è dunque più funesto della tassa istessa, e lo prova il buon senso dei ricorrenti di Villacidro, che vogliono pagare la tassa; ma vogliono che la piccola industria dei lambicchi viva; essi chiedono un temperamento che faccia loro pagare la tassa, ma che rispetti una loro vantaggiosa risorsa. È egli poi così nuovo il

ricorso ai temperamenti, allora quando vi si presenta impossibile l'attuazione delle leggi d'imposta?

Io ricorderò un altro fatto all'onorevole presidente del Consiglio, e più che al presidente del Consiglio all'onorevole Depretis.

Fu fatta la legge sul macinato che consta di un fracasso di articoli; fu emanato in appresso un interminabile regolamento per l'applicazione della legge. Io non so come sia stata applicata in questa o quella provincia del regno; non posso entrare in questo esame, perchè mi allontanerei dall'argomento; ma mi fu lecito di chiedere come fu applicata in Sardegna la legge del macinato?

Protesto; sono ben lontano dal farne una colpa all'onorevole Depretis e alla sua amministrazione; anzi dichiaro che, per non creargli imbarazzi, non intendo fare censura alcuna; ma non mi si negherebbe che per applicarla, per riscuotere la tassa, si ricorse a temperamenti.

Quando gli agenti fiscali, percorrendo in lungo e in largo la Sardegna, si sono trovati di fronte a migliaia e migliaia di centimoli, per i quali il contatore era zero, per i quali tutte le prescrizioni del regolamento, e tutte le prescrizioni della legge erano anche meno di zero; quando osservarono che ogni famiglia aveva il suo centimolo per produrre la farina che le era necessaria; quando, in una parola, si convinsero della impossibile letterale applicazione della legge, e della necessità di rinunciare alla riscossione della tassa, perchè avrebbe fatto un caldo d'inferno la misura di sopprimere i centimoli e di lasciare tre quarti delle popolazioni senza pane, si fece la questione della formola, e in un modo qualunque la legge fu applicata, e la tassa riscossa. Si ricorse ai temperamenti, e vi si ricorse per la attuazione della imposta più impopolare, e più odiosa.

Si considerò lo spirito della legge, che colpiva la produzione delle farine; ed era fuori di dubbio, che anche nei comuni della Sardegna si producevano, non importa come, delle farine; e la legge fu applicata senza più volgere lo sguardo agli articoli della legge e del regolamento.

Si trovò una formola strana, e la legge del macinato fu convertita in una legge di capitazione. Si fece il ruolino delle famiglie, si contarono gli individui di ogni famiglia, si fece il calcolo della quantità di farina necessaria per ogni individuo, e si fissò la quota dell'imposta sul capo di ciascuna famiglia.

Or bene, quale articolo della legge sul macinato consentiva codesto temperamento? E noti la Camera, che il temperamento è gravissimo, perchè converte una tassa indiretta in una imposta diretta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Salaris, non siamo al macinato ora. Parli sul capitolo 14.

**SALARIS.** Sono in argomento.

Io credo che l'onorevole presidente non ha seguito il filo del mio ragionamento, altrimenti egli non mi avrebbe fatto una osservazione, che mi permetto dire, inesatta; dappoichè, io dimostrava la necessità di un temperamento per l'applicazione della legge 3 giugno 1874, allo stesso modo che mercè un temperamento, del quale non discuteva, erasi applicata la legge del macinato, che pure era una legge d'imposta, e di gravissima imposta.

**PRESIDENTE.** Ho seguito la sua dimostrazione, ma non ne sono persuaso. (*ilarità*)

**SALARIS.** È stato un momento di distrazione.

**PRESIDENTE.** No, onorevole Salaris, continui, ma venga all'argomento.

**SALARIS.** Continuerò confidando nella di lei cortesia.

La necessità per riscuotere la tassa impose di declinare dalla letterale applicazione della legge del macinato; la necessità fece ricorrere a un temperamento, e mercè questo la tassa si paga e si riscuote anche in Sardegna, anche senza contatore, e si riscuote una tassa gravissima. E quantunque reclami vi siano stati e vi siano abbastanza fondati, la riscossione cammina, e la si farebbe ancora più spedita se allo strano sistema non si aggiungessero altre prescrizioni, che non hanno senso e che sono tormentose, per esempio, la stranezza dell'obbligo della licenza. Ma di queste cose non voglio discorrere; anche per sfuggire, che per la seconda volta il presidente mi richiami alla questione e mi avvisi di essere fuori dell'argomento.

**PRESIDENTE.** Mi duole, onorevole Salaris, ma è dovere.

**SALARIS.** Lo intendo benissimo; e per ciò mi riservo ad altra occasione di porre in evidenza gli abusi che non sono nè lievi, nè pochi nell'applicazione della legge del macinato, e ritorno all'argomento, con cui credo di avere dimostrato la necessità di un temperamento, di una formola anche per l'applicazione della legge sulla tassa di fabbricazione, e di una formola che lasciasse risorgere la industria delle piccole distillerie rurali, delle quali si giovano moltissimi cittadini.

Dico una formola, che consenta la vita a questa piccola industria; ma non parlo di riduzione, o di esonerazione dalla tassa. So pur troppo che non è in potere del ministro delle finanze concedere riduzioni, e molto meno esonerazioni dal pagamento delle imposte. E perchè questo mi so, non oserei qui dire all'onorevole ministro: « riducete la tassa di fabbricazione » od esoneratene le distillerie ru-

rali. Io non vorrò chiedere più, assai più di quello che i ricorrenti di Villacidro hanno domandato. Essi chiedono la utilità degli apparecchi distillatori che ora giacciono suggellati dagli agenti fiscali; essi dimandano di potere ritrarre un vantaggio dai loro vigneti; essi dimandano, che non siano costretti a perdere la produzione del loro vino; ma essi non chiedono riduzione di tassa, non chiedono esonerazioni di tassa; no, chiedono di pagare, perchè sanno quale è il dovere di onesti cittadini. Essi (è bene intenderlo) rispettano altamente la legge; ma chiedono la soppressione dell'articolo 17 del regolamento 19 novembre 1874.

Ed in verità quello che chiedono, possono chiedere senza peccato; perchè, se non appartiene al potere esecutivo mutare, modificare le leggi, di certo non si può contestargli la facoltà di abrogare, mutare, modificare i regolamenti.

Come già dissi, io ritengo che il male più grave deve ripetersi dalla disposizione dell'articolo 17 del regolamento sopra enunciato, e la soppressione di questo articolo, se non sarà tutto, sarà certamente qualche cosa per la piccola industria delle distillerie rurali.

Ecco la mozione che posso fare; perocchè, esaminata la questione, il ministro, per l'applicazione della legge, potrà sempre emanare un altro regolamento, o modificare questo o quell'articolo del vigente regolamento; dovrà anzi farlo ad eliminare ogni ostacolo all'applicazione della legge sulla tassa di fabbricazione.

E sopra ciò, io penso, non possa sorgere alcun dubbio. La facoltà per la esecuzione delle leggi è tutta propria del potere esecutivo. Al signor ministro niuno potrebbe impedire di modificare l'articolo 17 del regolamento 19 novembre 1874 e di rendere con altra migliore disposizione applicabile la legge ed esigibile la tassa.

Se l'onorevole Depretis a ciò si inducessa, senza dubbio egli accrescerebbe di parecchie centinaia di migliaia di lire il tesoro nazionale, e farebbe rivivere quella industria la cui disparizione ha prodotto danni gravissimi.

E se chiedo la modificazione dell'accennato articolo del regolamento, non lo chiedo più per questa, che per quella località; ma lo chiedo per tutte; perocchè la industria delle distillerie rurali era in tutte le provincie del regno. Pur rispettando le dichiarazioni che l'onorevole ministro per le finanze ha già fatte alla Camera sopra questo argomento, rispettando anche più le riserve che volle fare, forse per motivo dei nuovi trattati, gli domanderò se non creda in breve tempo di modificare l'articolo 17 del regolamento. Intorno alla legge io non ho che ad

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

esprimere il desiderio che egli possa quanto prima presentarne un'altra migliore al Parlamento. (Bravo! *a sinistra*)

Ora che ho espresso la mia interrogazione all'onorevole ministro, mi preme fare una dichiarazione.

Ho inteso che l'onorevole Murgia, a cui mi era associato in questa interrogazione, ha domandato la parola per un fatto personale. In verità non so in che io abbia potuto ferire l'onorevole collega Murgia...

SERPI. Domando la parola per un fatto personale.

SALARIS. Oh! Anche l'onorevole Serpi! Non sapeva neppure che l'onorevole Serpi fosse presente.

PRESIDENTE. Continui il suo discorso, onorevole Salaris. Non sollevi di coteste questioni personali.

SALARIS. Ecco la mia dichiarazione. Io ho parlato di me e sul conto mio; e per dimostrare con quali intendimenti io interrogava l'onorevole Depretis. Non ho inteso di fare con le mie parole allusione ad alcuna persona, e molto meno all'onorevole deputato Murgia. Dietro questa mia dichiarazione, sentirò in che egli faccia consistere il fatto personale, e se sarà il caso, gli darò maggiori spiegazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Murgia, non c'è fatto personale; l'onorevole Salaris ha dichiarato che non ha alluso a lei.

MURGIA. Farò una semplice dichiarazione. Io ho sempre rispettato le opinioni politiche dell'onorevole Salaris, e mi attendeva che egli rispettasse le mie. Ad ogni modo non posso consentirgli qui la facoltà di censurare il voto che ho dato il 18 marzo. Io l'ho dato come la mia coscienza mi ha dettato. Mi sorprende però che all'onorevole Salaris dispiaccia che io appoggi il presente Ministero... (*ilarità*) Debbo dichiarare che se io lo appoggio, si è perchè nel suo programma l'onorevole Depretis non ha indicato principii contrari ai miei.

PRESIDENTE. L'onorevole Serpi ha domandato la parola per un fatto personale: in che consiste?

SERPI. Il deputato Salaris, nell'esordire, ha fatto allusione a quei deputati sardi di parte destra, ricordando loro il voto del 18 marzo, soggiungendo come egli che amava il suo paese sedesse dalla parte opposta da quindici anni...

SALARIS. Questo non l'ho detto.

SERPI... come egli avesse sempre tentato di attirarci: come finalmente col voto del 18 marzo si fosse da noi fatta una evoluzione, un salto che ci costò un poco di vergogna.

L'osservazione fatta dal deputato circa il privilegio e l'esclusivismo di amare egli solo il suo paese non mi persuade. Io credo, o signori, che da qualunque parte si sieda in questa Camera, l'amore per il paese l'abbiamo egualmente tutti. (Bravo! *a destra*)

Ed in tutte le circostanze i deputati sardi, senza distinzione di parte, hanno dimostrato concordi il loro immenso affetto per l'isola nativa. Voi, onorevoli colleghi di parte destra o sinistra, di qualunque provincia, siete stati sempre larghi verso i deputati sardi di plauso e di lode per l'immenso affetto, per il grande interesse da noi addimosttrato in ogni circostanza per l'isola nostra. È il solo deputato Salaris che ciò non riconosce nei deputati di destra, è egli solo che ama e sa amare la Sardegna. Stia pure nella sua bella illusione, non sarò certo io che mi affaticherò a fargli mutare il suo apprezzamento.

Sì, o signori, lo ripeto, l'amore per il proprio paese (*Con forza*) non è privilegio d'un partito, ma di tutti. (*Mormorio a sinistra — Bene! a destra*)

Se il deputato Salaris non avesse pronunciato quelle parole, che di certo si faranno risuonare nell'isola nostra col solito scopo di screditare i deputati di destra, io non avrei domandato la parola per un fatto personale, e sarei ben lieto che egli le ritirasse, sono questioni sgradevoli e dalle quali ho sempre rifuggito.

Se egli le manterrà, il paese sarà giudice degli atti dei deputati di destra e del deputato Salaris. Il paese ci conosce, non siamo dei deputati che ci vogliamo imporre. Il paese conosce la nostra lealtà e la nostra onestà. (Bravo! *a destra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha la parola per un fatto personale.

SALARIS. Alle calorose espressioni dei miei colleghi io voglio rispondere calmissimo.

Anzitutto non ho censurato alcuno, che il 18 marzo abbia votato con noi; ho deplorato una cosa sola, ho deplorato che i miei colleghi sardi abbiano aspettato fino al 18 marzo, e non lo abbiano fatto prima. (*Si ride a destra*)

Non ho poi detto che il patriottismo fosse monopolio di questa parte. Mi appello a tutta la Camera, se queste parole sono uscite dalla mia bocca. Non ho parlato di amore al paese; questo è un terreno in cui non posso discutere coll'onorevole Serpi.

SERPI. Domando la parola.

SALARIS. E non posso discutere, perchè non ne ho parlato; e perchè il patriottismo che si discute è poco intenso.

Mi guardi il cielo dall'essere dolente che i miei colleghi appoggino oggi l'onorevole Depretis e l'attuale Gabinetto! Se vorranno essere schietti, è da molto tempo, prima assai che l'onorevole Depretis costituisse la nuova amministrazione, che io facevo ogni sforzo perchè da quella parte passassero a questa. (*Si ride*)

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

Ora, io non capisco come, dopo tutti questi miei sforzi, dopo soddisfatto il mio desiderio, io possa essere dolente che siano miei correligionari politici.

Invero, io faccio la Camera giudice, se si possa ciò supporre, se si possa ciò immaginare.

Dette queste parole, io credo che i miei onorevoli colleghi ameranno quanto me, più di me, il paese; e ritengo di non aver pronunciato parole che possano fare un'eco a loro spiacevole nell'isola nostra.

In quanto a rispetto, ritengo di non esserne mai stato avaro; perchè ho rispettato tutti. Come l'uso per gli altri, esigo rispetto anche per me, ed ho i mezzi di farmi rispettare.

**PRESIDENTE.** Non è il caso di continuare in questa discussione, onorevole Serpi.

**SERPI.** Scusi: l'onorevole Salaris ha detto che era dolente che avessimo aspettato fino al 18 marzo...

**SALARIS.** Ho detto che deplorava, e niente altro.

**SERPI.** Perchè ha deplorato, od è stato dolente che noi avessimo appoggiata la cessata amministrazione, che tenne il Governo per quindici anni? È che forse non ha fatto questa parte della Camera del bene al paese nostro, all'Italia? Io non dirò, certo che abbia fatto tutto bene, ma del bene ne ha di certo fatto.

Il deputato Salaris avrebbe desiderato che noi avessimo votato contro tutte le proposte della cessata amministrazione, anche contro quelle dalle quali il paese potè vantaggiarsi.

Noi non seguiamo una simile teoria, perchè i nostri elettori ci hanno qui mandati, non per dare voti per spirito di parte, ma per votare nell'interesse del paese. (Benel a destra)

Il deputato Salaris, che ha votato sempre contro, avrà meglio interpretato i voti dei suoi elettori. Il voto del 18 marzo fu un voto di coscienza; così esigeva l'interesse del paese, e quando il paese vi è di mezzo, gli uomini, chiunque sia al potere, scompaiono.

Non fu dunque una evoluzione, un salto, nè ci costò alcuna vergogna. La vergogna bisogna superarla quando si vota per principii contrari al bene del paese.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare sul capitolo 14.

**ERCOLE.** Io terrò conto dell'ammonizione dell'onorevole nostro presidente: prendo impegno di essere breve, e non darò certamente luogo ad alcun fatto personale.

Rammerò all'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, che nella tornata 11 giugno 1872, a proposito di questo capitolo relativo alla tassa di fabbricazione degli alcool, io chiamava

l'attenzione del suo predecessore l'onorevole Sella sopra un fatto che io aveva dovuto notare con dolore nella mia provincia sommamente vinicola, ed era che molti cittadini che solevano trarre partito dalle vinacce onde ricavarne l'alcool, preferivano di gettarle via, perchè gli agenti finanziari non avevano delle istruzioni chiare e precise con cui si doveva applicare la legge, dimodochè per paura della multa, quelli che negli anni addietro si erano dati a questo ramo d'industria, furono forzati a gettare le vinacce a loro malincuore e con grave danno.

L'onorevole Sella, colla sua consueta cortesia, mi rispondeva che avrebbe tenuto conto delle mie raccomandazioni, e che, per quanto dipendeva da lui, avrebbe sempre favorito quest'industria, perchè avesse preso un maggiore sviluppo. Ma l'onorevole Sella poco tempo dopo lasciò il Ministero delle finanze, ed il suo successore fece votare dal Parlamento la legge del 3 giugno 1874, la quale legge se non avesse avuto altre disposizioni che quelle che conteneva, forse la cosa sarebbe passata liscia, ma per nostra disgrazia, siccome alla fine della legge s'inserisce sempre il solito articolo, contro il quale ho sempre protestato, cioè, che con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno fissate le discipline per l'esecuzione della legge, la cosa andò diversamente; dappoichè, con questo articolo con cui si dà facoltà al potere esecutivo di fare i regolamenti, la Camera non fa altro che richiamare il disposto dello Statuto che riserva al Re il diritto di fare i regolamenti per la esecuzione della legge; il potere esecutivo invece, in forza della facoltà concessagli dalla Camera, si crede autorizzato a variare la lettera e lo spirito della legge stessa. Questo per me è un errore, perchè è evidente che la facoltà che viene attribuita al potere esecutivo di emanare regolamenti, è data sempre nei limiti della legge, allo scopo, cioè, di esplicarne le disposizioni, ma non è mai data, e non può essere data, per aggiungere alla legge, o per enunciare concetti nuovi.

Io non intendo di sollevare qui la questione della legalità e della costituzionalità del regolamento 19 novembre 1874; io credo che ciò non mi riuscirebbe difficile, perchè non è che con una legge che si possono imporre oneri speciali ai cittadini e stabilire vincoli che ne inceppano la libertà e l'attività industriale. Però lasciando da parte questa questione osservo che non ho mai potuto comprendere come questo regolamento, che è un'offesa ai principii di libertà industriale ed economica, porti la firma dell'onorevole Minghetti. Lo dico francamente, vi trovo una contraddizione con quei principii che egli ha sempre professato come grande economista.

Ciò premesso, entrerò nell'argomento.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

La Camera non ignora che l'alcool che si estrae dalle vinacce è tassato dalla legge 3 giugno 1874, articolo 1, alinea c), non in ragione della *quantità* e del *grado* dell'alcool che si ricava dal fabbricante, ma in ragione degli ottolitri di vinacce adoperati, e sulla base di una produzione di alcool di gradi 1,70 per ogni ettolitro di esse. Quando si discusse quest'articolo, l'onorevole Merizzi voleva affatto abolita la tassa sull'alcool estratto dalle vinacce, a cagione delle gravissime spese di fabbricazione che, unite alla tassa, finiscono per assorbire tutto il valore del prodotto, e, al prezzo che ha presentemente l'alcool, forse lo superano.

Il ministro, aderendo alle istanze del relatore onorevole Robecchi, diminuiva questa tassa, ribassando il numero che rappresentava il grado alcoolico medio delle vinacce; ond'è che la formola contenuta nell'articolo 28 del regolamento 19 novembre 1874, e che serve di presente a liquidare la tassa sugli alcool, non ha più valore scientifico, non rappresenta più i dati dell'esperienza sul grado medio alcoolico delle vinacce, ma soltanto il favore di cui il legislatore credette meritevole questa industria.

Ora questo piccolo favore non è nemmeno goduto dai fabbricanti di vinacce. Gli agenti finanziari entrano nelle cantine, e, sotto pretesto che l'alcool è in quantità maggiore di quanto, a loro modo di vedere, dovrebbe esservi, lo tassano *in ragione della quantità e del grado di forza*, come se fosse stato prodotto clandestinamente e in frode alla legge; e siccome così facendo usano una tassa maggiore di quella di favore portata dal citato articolo 28 del regolamento, essi trovano sempre che il fabbricante non ha pagato tutto ciò che doveva alle finanze, e lo dichiarano incorso nella multa da lire 20 a lire 100, e così gettano fra i fabbricanti lo scoraggiamento e lo sconforto, e cagionano loro, ingiustamente il più delle volte, gravissimi danni.

Io potrei citare dei fatti speciali e gravissimi succeduti nella mia provincia, ma mi asterrò per essere breve. Io dirò all'onorevole ministro delle finanze che è urgente che egli prenda ad esame alcuni articoli del suddetto regolamento, e accenno specialmente agli articoli 17, 28 e 47.

Io vorrei pure che l'onorevole ministro delle finanze desse uno sguardo ai riflessi testè indirizzati al Parlamento dal signor avvocato Cadoni, che mi sembrano molto giusti, relativamente alla tassa sulla fabbricazione dell'alcool e le distillerie rurali.

Io credo che si debbano distinguere le fabbriche propriamente dette dalle piccole distillerie rurali. Per le fabbriche propriamente dette sarebbe, secondo l'opinione di uomini competenti ed impar-

ziali, opportuno di tassarle indistintamente sul prodotto, e in quanto alle piccole distillerie agricole bisognerebbe trovar modo di metterle in condizione di potere con tutta facilità adempiere alle prescrizioni del regolamento, essendochè i lagni sono essenzialmente rivolti a ciò più che alla tassa in se stessa. E quindi converrebbe almeno accordare le seguenti facilitazioni:

a) Commisurazione della tassa sulla materia prima in base alla media sua ricchezza alcoolica per le vinacce e frutti, ed all'effettiva ricchezza alcoolica pel vino e le altre materie, per le quali la determinazione di un coefficiente fisso di ricchezza alcoolica sarebbe impossibile, atteso le forti differenze che, specialmente pei vini, si riscontrano da comune a comune;

b) Facilitare il metodo del pagamento mensile, togliendo la restrizione ora in vigore (articolo 47 del regolamento) circa la misura ed il numero dei riempimenti giornalieri delle caldaie degli alambicchi;

c) Estendere alla distillazione di altre materie la ammissione delle convenzioni, la quale ora è limitata alle sole piccole fabbriche distillantanti frutti e vinacce.

Gli uomini competenti credono che con la prima di queste facilitazioni sarebbe tolto il legno massimo, che è quello dei distillatori agricoli, i quali per distillare il vino ora debbono fornire l'apparato di distillazione di un apposito recipiente per raccogliere l'alcool prodotto (articolo 17 del regolamento).

Colle altre due si verrebbe notevolmente a semplificare le formalità, specialmente per quanto riguarda le dichiarazioni di lavoro imposte dallo stesso regolamento.

Io spero che l'onorevole ministro non si contenterà di fare una dichiarazione come mi fece il suo predecessore, che poi non ha fatto niente. Prenda in esame gli articoli da me riferiti, uno dei quali, il 17, fu citato in prevenzione anche dall'onorevole Salaris. Io credo che il regolamento debba essere riveduto, e ciò è nella competenza del potere esecutivo; nel suo Ministero ha impiegati assai valenti, non manchi di servirsene e presto,

Intanto pensi l'onorevole ministro a dare istruzioni chiare e precise agli agenti finanziari, affinché i deplorati fatti non si rinnovino; e poichè la legge all'articolo 5, terzo alinea, riserva al Governo la facoltà per le piccole fabbriche distillantanti frutti e vinacce, di stipulare convenzioni, addivenga esso senz'altro e per regola generale a convenzioni coi medesimi, anzichè disgustarli con noie e vessazioni, e

così schiacciare una industria che potrebbe fiorire ed essere utilissima al paese.

Io non ho altro da dire.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prego gli onorevoli Ercole e Salaris di accontentarsi che io ripeta le stesse dichiarazioni che ho fatte all'onorevole Murgia. Non ne potrei fare altre. Io sto occupandomi di questa delicata questione. Sto studiando questa benedetta tassa di fabbricazione. Venire oggi ad una conclusione esplicita ed impegnarmi, io non lo potrei. Domando da loro un voto di fiducia.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 14 in lire 3,210,989 66. (È approvato.)

*Dazi di confine.* — Capitolo 15 (variato). Dogane e diritti marittimi, lire 106,000,000.

Il deputato Bonfadini ha facoltà di parlare.

**BONFADINI.** Io debbo fare una piccola raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze. Sotto il gruppo d'imposte marittime, ne è sopravanzata una che affligge alcuni piccoli paesi delle provincie Venete, e che è un residuo della vecchia legislazione finanziaria che noi abbiamo abolita, e che dobbiamo via via abolire. È qualche cosa di simile ad una di quelle tasse, che uno dei nostri colleghi, che brilla per la sua assenza, l'onorevole Ghinosi, ha avuto qualche tempo fa il merito di riuscire a far abolire. Questa tassa è nota sotto il nome di milizia da mare, e credo che non esista che in alcune parti del Polesine e nei dintorni di Chioggia.

Io potrei fare come l'onorevole deputato Ghinosi, e presentare un progetto d'iniziativa parlamentare, ma il tempo che egli, malgrado la sua pertinacia, ha dovuto impiegare per arrivare al suo scopo, mi scoraggia da imitare il suo esempio, e preferisco rivolgermi alla nota gentilezza ed equità dell'onorevole ministro per le finanze, e pregarlo di esaminare egli la questione e presentare poi in bilancio, o con legge speciale, quei provvedimenti che credesse giusti per ottenere l'esenzione di una tassa che rende pochissimo all'erario, e che è veramente contraria allo spirito della nostra legislazione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non ho nessuna difficoltà ad accettare la raccomandazione fattami dall'onorevole Bonfadini. In Italia esistono ancora parecchie di queste piccole tasse, che sono come ruderi del sistema tributario antico, e che vivono non si sa perchè. Io esaminerò la tassa della *milizia da mare* indicatami dall'onorevole Bonfadini, che somiglia veramente alla tassa di palatico, abolita dietro iniziativa dell'onorevole Ghinosi.

Aggiungerò solamente che ci sono altre anomalie nelle varie regioni d'Italia; ci sono anche delle piccole spese che sussistono ancora a carico dei co-

muni, per esempio, nelle provincie subalpine, e che non esistono in altre; bisogna rivedere tutte queste anomalie e farle scomparire.

(L'onorevole Bonghi accenna che ve ne sono molte.)

L'onorevole Bonghi mi fa cenno che ve ne sono molte; ebbene vuol dire che il lavoro sarà un poco più lungo; ma bisogna pur fare questa revisione, e sbarazzare il terreno da queste antichità che non meritano più nessun rispetto.

Io esaminerò quindi la cosa, e mi riservo di dare la risposta, a suo tempo, all'onorevole Bonfadini. Il quale del resto ha un indizio della buona volontà del Ministero in questo, che due giorni fa fu abolita la tassa di *ostellaggio*, che era appunto una delle piccole tasse che rendeva pochissimo allo Stato, ed incomodava moltissimo il nostro commercio. Credo che questo indizio di buona volontà da parte del Ministero persuaderà l'onorevole Bonfadini che terrà conto della sua raccomandazione.

**BONFADINI.** Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ringraziandolo della sua risposta.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, si intenderà approvato il capitolo 15 nella somma di lire 106,000,000.

Capitolo 16. Dazi interni di consumo, 69,353,757 lire.

(È approvato.)

*Privative.* — Capitolo 17. Tabacchi, 89,500,000 lire.

Qui trova sede una interrogazione che fu presentata dall'onorevole Secco ora è qualche tempo:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, ministro delle finanze, circa la revisione del regolamento sulla coltivazione dei tabacchi. »

L'onorevole Secco ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

**SECCO.** Allorchè nella passata legislatura si discuteva dinanzi alla Camera il progetto di legge per estendere alla Sicilia il monopolio per la coltivazione dei tabacchi, io ho avuto l'onore di presentare un ordine del giorno col quale invitava il ministro delle finanze a voler rivedere il regolamento per la coltivazione dei tabacchi, inquantochè io scorgeva in quel regolamento certe disposizioni che, secondo me, urtavano anche le leggi fondamentali nostre.

La Camera mi fece l'onore di votare quell'ordine del giorno, e l'onorevole Minghetti, allora presidente del Consiglio e ministro di finanze, l'accettò.

Io sperava, e con me speravano tutti gli interessati, che in seguito a quel voto si sarebbe avuto alla revisione da me reclamata. Ed io sperava ciò tanto più, inquantochè pochi giorni dopo quella discus-

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

sione io sono stato invitato con una gentilissima lettera della direzione generale delle gabelle a fare giungere al ministro delle finanze le osservazioni che avessi creduto opportuno di fare intorno al regolamento. La cosa però rimase lì; io feci le mie osservazioni, ma non ebbi più risposta.

Ora io non intendo certamente di annoiare la Camera coll'esaminare ad uno ad uno tutti i 29 articoli che compongono il regolamento dei tabacchi; mi astengo dal far questo e tanto più me ne astengo perchè so che il presidente del Consiglio ha già presa qualche disposizione nel senso da me desiderato, essendo egli stesso convinto che quel regolamento è in parecchi punti affatto insostenibile ed in opposizione aperta alla legge.

Solamente mi permetto di raccomandare all'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze gli articoli 15 e 18 del regolamento medesimo. L'articolo 15 stabilisce nel suo penultimo comma che ove per sospetto di abusi gli impiegati dell'amministrazione credessero opportuno di far ritirare o tenere in custodia qualche partita di tabacchi, sebbene non siano ancora formati i mazzi, il coltivatore non potrà rifiutarsi.

Qui non c'è niente da dire; sta benissimo; io sono il primo a far plauso all'amministrazione delle finanze se fa di tutto per tutelare gl'interessi dell'erario; se non che questa disposizione del regolamento dovrebbe essere applicata, non già a capriccio, ma quando ci sono veramente dei bisogni seri, quando c'è il pericolo che una partita di tabacco venga venduta clandestinamente, o qualche cosa di simile. Il più delle volte però si fa balenare dinanzi agli occhi di un povero coltivatore che non ha mezzi di difesa, come uno spauracchio, e bene spesso ha pieno effetto, la minaccia di asportare il tabacco, e ciò solo per malevolenza o per fini meno onesti. La Camera comprenderà di leggieri quanto l'applicazione di questo articolo del regolamento torni di danno ai coltivatori. Il tabacco trasportato finchè non è appassito nè legato a mazzi si guasta immensamente; va soggetto a perdite di foglie nel trasporto, e la qualità di quelle che restano viene a soffrirne; le foglie perdute, che necessariamente non si riscoutrano più al momento della consegna, figurano poi al magazzino come fraudolenta sottrazione, e per quell'anno, tra il guasto, tra la perdita, tra le maggiori spese e tra la multa il coltivatore può calcolare perduta la sua partita di tabacco; il suo intero raccolto di un anno è perduto.

Mi si dirà: può reclamare. Sta benissimo. Si tratta però di gente che il più delle volte non ha i mezzi per reclamare e che è sempre soggetta all'incubo che reclamando contro qualche arbitrio, gli

agenti della Regia possano poi vendicarsi a cento doppi, usando angherie d'altro genere. Esempi di vessazioni d'altronde i coltivatori ne hanno molti sott'occhio e ciò che loro preme si è di non esserne vittima; quindi soffrono.

C'è l'articolo 18 in forza del quale l'articolo 27 dello Statuto fondamentale del regno è assolutamente scomparso in quei paesi dove si coltiva il tabacco. Infatti esso stabilisce:

« Gli agenti dell'amministrazione hanno sempre facoltà di visitare i terreni coltivati ed i locali nei quali le foglie si disseccano e si custodiscono, anche dopo effettuata la consegna, ed eseguire tutte quelle straordinarie verificazioni che si reputassero necessarie. »

Ora, dico il vero, capisco che l'amministrazione della Regia possa andare a far visita nei locali quando ci sono ancora le partite di tabacco da consegnarsi, ma non posso certamente ammettere, nè la Camera ammetterà, che perchè la Regia ha diritto di fare queste visite, possa andare di notte a fare delle perquisizioni non solo quando vi sono delle partite di tabacco nei locali di cura, ma anche dopo che il coltivatore ha già fatto la consegna. Di questi fatti ne sono succeduti parecchi. Io, per esempio, potrei depositare al banco della Presidenza una relazione che mi è stata fatta dal sindaco di un comune dove si coltiva il tabacco.

Una pattuglia di agenti della Regia organizzata a guardie doganali, od a guardie di pubblica sicurezza, come volete, a 11 ore di una notte del dicembre è andata a bussare alla porta di uno che non era nemmeno coltivatore di tabacco, ma dalla Regia ritenuto ricettatore di tabacco. Ha intimato che si aprisse la porta, e volle passare ad una rigorosa perquisizione, la quale non ebbe poi alcun risultato.

Di questo fatto non si è esposta querela per timore che gli agenti della Regia si vendicassero poi nell'anno prossimo contro il fratello del perquisito.

Un'altra pattuglia di verificatori della Regia, accompagnata da guardie doganali, si è permessa niente meno che, di notte, fermare la diligenza che fa il servizio da Bassano a Trento ed ha voluto passare ad una rigorosa perquisizione della vettura e dei viaggiatori.

Per questo fatto debbo constatare che procedè subito l'autorità giudiziaria e che gli aggressori di questa diligenza si trovano ora appunto sotto processo per aggressione.

I fatti da me accennati mi sembrano abbastanza gravi da meritare tutta l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio; perciò voglio sperare che egli farà il possibile perchè ai mali da me lamentati



venga posto riparo, e non dubito che la risposta di cui egli mi onorerà sarà pienamente conforme ai miei desiderii.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Paternostro ha facoltà di parlare sul capitolo 17.

**PATERNOSTRO.** La legge del maggio 1864, che estese la privativa dei tabacchi alla Sicilia, proponendosi di aumentare la rendita dello Stato, recava offesa ad alcuni interessi locali, recava offesa agli interessi dei coltivatori, a quello dei fabbricanti, a quelli della classe operaia ed a quelli dei consumatori.

Lascierò che altri lamenti la dura condizione che è stata fatta all'industria della coltivazione; nè mi occuperò del detrimento che ha potuto soffrire la classe *rispettabile* e numerosa dei consumatori, parendomi che non debba troppo preoccuparci.

Mi arresterò a due ordini d'interessi che più mi stanno a cuore, a quelli cioè che riguardano la classe degli industrianti e quella degli operai.

Per gli industrianti venne stabilita l'espropriazione delle fabbriche, sia in via amichevole, sia altrimenti. Si doveva inoltre comperare il fondo di magazzino, che all'epoca dell'introduzione del monopolio doveva essere assolutamente verificato e pagato o esportato.

Quanto alla prima parte, non mi risulta che si sia fatta alcuna pratica, nè nell'un senso nè nell'altro, per l'espropriazione dei locali delle fabbriche.

In quanto alla compera, per parte della Regia, dei tabacchi che potevansi trovare nei magazzini dei fabbricanti, comunque siano state date delle proroghe per la fabbricazione libera, è a ritenere che all'epoca in cui queste comperare verranno ad essere indispensabili, gravissimi ostacoli s'incontreranno da parte della Regia, imperocchè i fabbricanti affaccieranno allora esigenze non del tutto irragionevoli, di vedere compreso nel prezzo d'acquisto dei loro tabacchi anche l'interesse del capitale per tutto il tempo che questo genere è stato giacente nei loro magazzini, e di più affaccieranno anche la pretesa di avere restituita la tassa che essi hanno pagata per l'introduzione nel regno di questi generi medesimi.

Io vorrei sapere, a questo riguardo, quali sono le intenzioni dell'onorevole ministro delle finanze, e se egli ha disposto in guisa che si tenga conto di questa tassa pagata, perchè nel caso che non fossero d'accordo la Regia ed i fabbricatori sul prezzo d'acquisto di queste materie prime e la riesportazione loro diventasse una necessità, mi pare che la restituzione della tassa sarebbe una cosa giusta.

Inoltre, che cosa si pensa di fare per la espropria-

zione dei locali per cui, credo, non si fece nulla finora?

Adesso passiamo ad un altro argomento più doloroso, quello della classe operaia.

L'onorevole Minghetti, nella tornata dell'11 marzo 1874, prometteva di essere largo in questa parte in compenso dei danni che sarebbero derivati agli operai, in massima parte donne, che venivano a rimanere sul lastrico per effetto dell'abolizione della fabbricazione libera dei tabacchi.

C'è stata, e c'è tuttavia una questione sulla valutazione del numero reale di questi operai; un incaricato del Governo riduceva questo numero a proporzioni molto meschine. Ora, io ho l'onore di assicurare la Camera, e l'onorevole ministro delle finanze, che avendo avuto occasione di visitare la Sicilia, ed avendo avuto speciale, anzi ufficiale incarico di visitare le fabbriche di tabacchi di Palermo, ho dovuto convincermi ocularmente che l'importanza numerica delle donne che sono, o saranno, prive di lavoro è molto maggiore di quella indicata dal funzionario che ebbe incarico dal Governo di constatarla.

Si tratterebbe che, invece di 400, quanto venne asserito, sarebbero 2000 per la sola città di Palermo.

Io adesso ne assumo ogni responsabilità; le operaie che ho visto coi miei occhi, e che stavano al lavoro, erano più di un migliaio, non ostante la fabbricazione fosse diminuita della metà; quindi le operaie che resteranno sul lastrico non potranno essere meno certamente di un migliaio, e parlo del sesso femminile e delle sole adulte, perchè ci sono anche le bambine, delle quali non tengo conto.

Ora questa condizione di cose deve preoccupare il Governo. Comprendo benissimo che l'attuale ministro delle finanze non è egli l'autore della legge della estensione della privativa alla Sicilia; d'altra parte, non siamo qui per discutere una legge già fatta, e della convenienza o no di quella legge; ad ogni modo quella legge aveva anche un lato che poteva parere buono, che era quello di livellare la condizione di tutte le provincie; ma di ciò non è qui il luogo di trattare. Egli è però certissimo che il Governo deve occuparsi della sorte di queste povere infelici, le quali saranno gettate sul lastrico, e andranno ad aumentare il numero delle persone che popolano gli ospedali, le carceri ed altri luoghi che non voglio nominare per il decoro della Camera.

Io prego l'onorevole ministro a prendere in proposito tutte quelle misure che saranno consentite dalla giustizia, e che potranno condurre a conciliare la moralità pubblica con la pubblica economia.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

DI PISA. Io non entro nell'argomento così bene svolto dall'onorevole mio amico Paternostro; unisco però le mie parole alle sue in tutto ciò che egli ha esposto alla Camera.

Intendo fare un'altra raccomandazione all'onorevole ministro.

Quando si discusse la legge per estendere il monopolio dei tabacchi alla Sicilia, dal banco dei ministri e da parte di tutti i deputati, si dichiarava che si intendeva lasciare libera la coltivazione dei tabacchi in quell'isola. Queste furono le parole, ma i fatti però non corrispondono.

Trovo infatti nel regolamento per l'esecuzione di quella legge, un articolo il quale dà facoltà all'amministrazione della Regia di poter pretendere l'acquisto dei tabacchi, pagandone solamente il prezzo che la Regia stabilisce nella tariffa di ciascun anno.

Questo articolo, come vedete, impedisce ai coltivatori di fare dei contratti a termine, di potere essi negoziare e di essere sicuri sul prezzo con cui venderanno i loro prodotti. E quindi quando vien leso l'elemento principale per un'industria, che è quello del prezzo del prodotto, si comprende bene che il produttore, il coltivatore di tabacchi in questo caso deve essere scoraggiato: si comprende bene che la coltivazione è grandemente impedita. Mentre si proclama libera la coltivazione dei tabacchi, si priva poi delle condizioni indispensabili alla vita ed all'incremento di essa.

Non vengo qui a dire che quell'articolo debba essere necessariamente tolto via dal regolamento; potrebbe essere modificato, ma questo lo lascio alla discrezione del Ministero.

Quando però vedo che, secondo una relazione fattane da un agronomo, che era il perito delegato da quel Consiglio provinciale, il prezzo assegnato dalla Regia ai tabacchi, per l'anno 1875, in Sicilia, non superò le spese che forse ebbe a costare ai coltivatori la produzione dei tabacchi stessi, io domando: se da un lato il coltivatore non è sicuro di vendere ad altri il suo prodotto, e se dall'altro lato la Regia stabilisce un prezzo che non soddisfa nemmeno alle spese che occorrono per la coltivazione, dove è dunque la libertà per la coltivazione dei tabacchi? Questa è una libertà effimera, anzi non c'è affatto libertà. In questo caso è evidente che si colpisce non solo la manifattura dei tabacchi, ma anche la coltivazione.

E si badi che gli orticoltori nell'agro palermitano, oramai scoraggiati, si trovano costretti a smettere nei terreni irrigui l'avvicendamento della coltivazione dei tabacchi con altre piantagioni; e

così si reca molto nocimento all'agricoltura in generale di quella provincia.

Conchiudendo, io raccomando semplicemente all'onorevole ministro delle finanze di guardare se egli non debba usare della sua legittima influenza per fare sì che l'amministrazione della Regia venga a consigli più equi verso quelle popolazioni, nelle quali per la prima volta si è attuato il monopolio dei tabacchi, poichè, tutte le volte che s'introduce una nuova tassa od una legge di questa fatta, si comprende bene che più grandi nei primi tempi debbano essere gli interessi spostati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comincerò dal rispondere alcune parole all'onorevole Secco.

L'onorevole Secco sa che il regolamento che fu pubblicato nel 1872, e che regola la coltivazione del tabacco in Italia è un regolamento di una natura speciale, perchè è bensì convalidato con un atto del potere esecutivo, ma è proposto dalla Regia. E questo in dipendenza dell'articolo 16 della legge che fondò la Regia dei tabacchi in Italia.

Perciò l'onorevole Secco deve considerare che, riguardo a questo regolamento, il potere esecutivo non ha una pienissima libertà di azione, che certo avrebbe, se non dovesse tenere conto di questa genesi tutta particolare del regolamento sulla coltivazione del tabacco. Ed è naturale. Quando lo Stato si è impegnato contrattualmente per l'esercizio di questo monopolio, deve procedere con dei riguardi verso l'altra parte contraente, il che però non impedisce allo Stato di esigere che la legge sia osservata, e soprattutto che lo Statuto sia rispettato, perchè l'onorevole Secco va fino ad annunziare una violazione dello Statuto.

Il regolamento, non lo nego, onorevole Secco, è duro, tanto duro che agli articoli da lui citati ne potrei aggiungere un altro. C'è un'alinea all'articolo 14, proprio poco discosto dal 15, citato dall'onorevole Secco, ed in fine dell'articolo stesso è detto: « Non si concede discarico al coltivatore... (badate bene, o signori, « al coltivatore ») per causa di furto, se l'autorità giudiziaria non ne abbia condannato l'autore. »

Questa è una disposizione che caratterizza, dirò così, la severità del regolamento, severità che è indispensabile trattandosi di monopolio. Se la Regia o il Governo non potessero esercitare il monopolio in tutta la sua interezza, questo prodotto importantissimo per le finanze dello Stato verrebbe seriamente compromesso. Basterebbe aprire una porticina, e in pochissimo tempo diventerebbe una gran porta, si farebbe una breccia enorme con una enorme diminuzione nei prodotti.

Osservo poi all'onorevole deputato Secco che let-

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

teralmente l'articolo 18 da lui indicato, e che è quello che diede luogo, secondo lui, ad una violazione dello Statuto, interpretato letteralmente, non ha un significato da autorizzare atti della natura di quelli da lui citati; tanto è vero che i due casi da lui citati hanno dato luogo ad una querela e ad un procedimento. Lasciamo libera l'azione dei tribunali, e se vi fu violazione di leggi, sarà repressa.

SECCO. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Questo articolo di cui darò lettura non mi pare, lo ripeto, che contenga nella sua lettera tale estensione di poteri da andare fino a quegli atti che diedero luogo alla querela di cui ha parlato l'onorevole Secco. Infatti, che cosa dice questo articolo?

« Gli agenti dell'amministrazione hanno sempre facoltà di visitare i terreni coltivati a tabacco... »

E fin qui è una vera necessità. Non si potrebbe nemmeno pensare ad accordare la coltivazione senza questa facoltà.

« ... ed i locali nei quali le foglie si disseccano e si custodiscono, anche dopo effettuata la consegna, ed eseguire tutte quelle straordinarie verificazioni che reputassero necessarie. »

Onorevole Secco, se la Regia e l'autorità finanziaria non avessero facoltà di verificare se succedono frodi, vuole che aspettino a verificare quando le frodi abbiano avuto luogo? Sarebbe come chiudere la gabbia quando l'uccello se n'è fuggito. Dunque la severità è assolutamente necessaria.

Del resto, io esaminerò questi due articoli, onorevole Secco; prenderò notizia dei fatti da lei indicati, i quali giungono quest'oggi per la prima volta a mia conoscenza; accetterò quella listina di carta che ella mi mostra, e vedrò se realmente nei casi concreti si sia uscito da quei confini, entro i quali, anche nell'esecuzione del regolamento, per quanto severo, la Regia deve sempre rimanere.

Io spero che l'onorevole Secco non domanderà da me un impegno maggiore di quello che egli può desumere da queste mie parole.

Riguardo alle osservazioni fatte dall'onorevole Paternostro e dall'onorevole deputato Di Pisa, i darò una risposta brevissima.

Quanto all'espropriazione dei caseggiati io non so bene a che punto siano le trattative e quali atti abbia compiuti la Regia; so solamente che or sono pochi giorni ho autorizzato una spesa rilevantissima, di cui mi fu fatta domanda da parte della Regia, e che ha per scopo appunto di provvedere ai locali necessari per fabbriche di tabacchi in Sicilia. Quanto al prezzo dello *stock*, anche su questo punto, onorevole Paternostro, io non potrei definire qui la questione.

Il Governo, come parte contraente, non può pregiudicare la soluzione di un affare sul quale è necessario l'assenso dell'altra parte.

Io non posso dire qui in che modo procederemo quando verrà il momento di effettuare il rilievo, ossia il contratto di compra dello *stock* esistente; posso solamente dire all'onorevole Paternostro che il Governo avrà tutta la cura perchè gli interessi degli antichi fabbricatori, i quali devono cedere il loro *stock*, a termini della legge, alla Regia, siano trattati secondo vuole equità e giustizia.

Vengò alla questione più grave, cioè a quella della numerosa classe operaia o, dirò meglio, delle operaie, poichè sono il maggior numero, che è occupata alla fabbricazione dei tabacchi in Sicilia.

Io posso assicurare l'onorevole deputato Di Pisa e l'onorevole deputato Paternostro, e quanti s'interessano a questo grave mutamento che in forza della legge deve aver luogo in questa industria in Sicilia, che il Governo si preoccupa di questa questione, ed è disposto a dare tutte le disposizioni che sono conciliabili coll'interesse dello Stato, compresa una proroga per l'attuazione completa della legge, proroga di cui ho già preparato il decreto, affinchè le cose abbiano luogo in modo da turbare quanto meno sarà possibile gli interessi della classe operaia occupata alla fabbricazione dei tabacchi in Sicilia, classe che sta molto a cuore del Governo.

Stieno sicuri gli onorevoli Di Pisa e Paternostro che il Governo non ommetterà nessuna cura perchè questo interesse sia per quanto è possibile tutelato.

SECCO. Io comincio dal dichiarare all'onorevole presidente del Consiglio che gli sono gratissimo per la promessa che ha fatto di prendere in esame il regolamento; e sono certo che questa sua promessa avrà l'effetto che io desidero, perchè quando avrà esaminato questo regolamento, troverà che vi sono molte cose da cambiare.

Io ammetto che il Governo non possa introdurre tutte quelle modificazioni che sarebbero necessarie, perchè è vincolato dalla legge che istituisce la Regia; però, prima di essere vincolato dalla convenzione della Regia, il Governo è vincolato dalla legge fondamentale nostra. Sono succeduti vari fatti nei quali questa legge si è violata. Ne ho accennati due; potrei accennarne molti altri; ma non voglio farlo per non tediare di più la Camera.

Quanto poi all'articolo 14, che l'onorevole presidente del Consiglio mi ha citato, e del quale egli rimarca la severità, io devo dichiarargli che, se non accennai a quest'articolo, si è precisamente perchè desidero che severità ci sia nell'osservanza della legge. Ed io credo che questo articolo sia necessario,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

inquantochè i nostri tribunali si sono spesse volte occupati di simulazione di reato.

Veda dunque l'onorevole presidente del Consiglio che io sono bene lontano dal sostenere qui la parte di gente meno onesta, come sarebbero i contrabbandieri.

**CAVALLETTO.** Ce ne sono molti.

**SECCO.** Ce ne sono molti, onorevole Cavalletto, può darsi, ma ritenga che ci sono anche i galantuomini e che questi sono in maggioranza. (*Segni di denegazione dell'onorevole Cavalletto*)

Come? Io credo che a nessuno possa essere lecito di offendere un'intera popolazione; se ci sono dei contrabbandieri (ce ne sono sempre stati), ci sono anche dei galantuomini, e questi galantuomini finalmente hanno un contratto bilaterale con la Regia, contratto che questa è obbligata a osservare, ed il Governo da sua parte è obbligato a far sì che si rispettino le leggi. (*Bravo! a sinistra*)

Non fui mai il patrocinatore dei contrabbandieri, nè lo sarò; se io volessi sostenere le costoro difese non sceglierei per ciò fare quest'Aula; io rispetto troppo la Camera e rispetto troppo anche me stesso. (*Bene!*)

Dopo di questo dirò che mi affido completamente alle parole dell'onorevole presidente del Consiglio, al quale io francamente dichiaro che ho piena fiducia nella sua lealtà.

**PATERNOSTRO.** Le risposte che l'onorevole presidente del Consiglio ha avuto la cortesia di favorirmi non solo fanno cessare le mie apprensioni, ma mi rassicurano completamente; però avrei ancora ad avvertirlo di due cose: la prima, cioè, che io sospetto che le somme richieste dalla Regia non serviranno già per l'esproprio dei vecchi locali, ma bensì per i nuovi stabilimenti che deve fondare la Regia stessa. Io prego l'onorevole ministro di accertarsi su questo fatto.

Per la seconda cosa, la quale riguarda gli operai, io mi limito a rinnovare le mie raccomandazioni, perchè si accerti che la Regia ne applichi il maggior numero possibile nelle fabbriche che sarà per attivare.

Non ho altro ad aggiungere.

**DI PISA.** Io debbo avvertire che mi unii all'onorevole Paternostro per ciò che si riferiva agli industriali ed all'impiego degli operai nelle fabbriche dei tabacchi; ma inoltre chiamava l'attenzione dell'onorevole ministro specialmente sopra un articolo del regolamento che dà facoltà alla Regia di stabilire il prezzo a cui i produttori possono essere obbligati a vendere i tabacchi.

Io lo pregava di dire se egli intendeva di usare della sua influenza ed autorità, perchè la Regia

stabilisca questi prezzi in relazione alle spese di coltivazione, in modo che lascino un certo guadagno ai coltivatori, imperocchè nell'anno scorso è successo lo sconcio che i proprietari dovettero lasciare i tabacchi ad un prezzo che non corrispondeva nemmeno con la spesa della coltivazione.

Era questa la raccomandazione che io volevo fare, e spero che l'onorevole presidente del Consiglio userà, ripeto, della sua influenza anche in questa parte per fare sentir meno i danni inerenti all'estensione del monopolio nell'isola.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Quanto ad usare la mia influenza sulla Regia, io credevo di averlo abbastanza spiegato rispondendo all'onorevole Secco al quale promisi di studiare il regolamento.

Rispetto alla coltivazione dei tabacchi, l'onorevole Di Pisa vorrebbe andare fino a tali modificazioni per cui non si consentisse che nel manifesto voluto dal regolamento si fissassero i prezzi. Io sino a questo punto non potrei andare. Quanto ad usare la mia influenza sulla Regia perchè questi prezzi sieno commisurati alle spese di produzione e, dirò anche di più, al valore che hanno questi tabacchi, dirò all'onorevole Di Pisa, che io sono perfettamente autorizzato dalla legge a ciò fare, e non farò che adempiere ad un mio dovere, perchè l'articolo 15 della legge parla appunto dell'obbligo che ha la Regia di promuovere e di appoggiare con norme direttive, ed anche con premi, lo sviluppo della coltivazione dei tabacchi in Italia.

Dunque, stando a queste disposizioni di legge, io mi credo non solo autorizzato ma obbligato ad usare della mia autorità sulla Regia, perchè i fatti indicati dall'onorevole Di Pisa non si verifichino.

Del resto, io non posso più impegnarmi in questa materia in un modo indeterminato perchè se, per esempio, in alcune località dello Stato la coltivazione del tabacco diventasse talmente costosa che non meritasse conto di mantenerla, in questo caso sarebbe dimostrato che la coltivazione del tabacco non può attecchirvi; il che, per verità, non credo possa avvenire in Sicilia, dove la coltivazione del tabacco è antica.

**DI PISA.** Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio. È appunto questo che io domandava; non poteva punto mettere in dubbio le sue buone disposizioni.

(Rimangono approvati i seguenti:)

Capitolo 17. Tabacchi, lire 89,500,000.

Capitolo 18. Sali, lire 78,000,000

Lotto. — Capitolo 19. Lotto, lire 77,254,635 04.

Proventi di servizi pubblici. — Capitolo 20. Poste, lire 26,914,000.

Capitolo 20 bis. Prodotto dei francobolli e delle

cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 27,564,706 90.

Capitolo 21. Telegrafi, lire 9,034,474 65.

Capitolo 22. Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato, lire 1,530,000.

Capitolo 23. Proventi delle cancellerie giudiziarie, lire 5,928,900.

Capitolo 24. Concessioni diverse governative, lire 4,660,300.

Capitolo 25. Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali, lire 2,528,900.

Capitolo 26. Diritti delle legazioni e dei Consolati all'estero, lire 1,040,066 07.

Capitolo 27. Diritti di verificaione dei pesi e delle misure, lire 2,133,535 90.

Capitolo 28. Diritti ed emolumenti catastali, lire 1,024,800.

Capitolo 29. Saggio e garanzia di metalli preziosi, lire 190,000.

Capitolo 30. Proventi eventuali delle zecche, lire 816,821 50.

Capitolo 30 bis. Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, lire 200,000.

*Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati.* — Capitolo 31. Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato, lire 14,000,000.

Capitolo 32. Proventi dei canali *Cavour*, lire 2,763,000.

Capitolo 33. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 10,293,108 91.

Capitolo 34. Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito, 45,822,741 lire e 57 centesimi.

Capitolo 35. Rendite di beni di enti morali amministrati dal demanio dello Stato, lire 1,114,277 e 78 centesimi.

*Entrate eventuali.* — Capitolo 36. Ricupero di multe e spese di giustizia, lire 2,838,000.

Capitolo 36 bis. Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056 e di quelle per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n° 2057, lire 203,900

Capitolo 37. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 72,821 59.

Capitolo 38. Entrate eventuali diverse per Ministeri, lire 2,225,025 58.

Capitolo 39. Entrate eventuali per giro di partite, lire 1,611,244 68.

Capitolo 40. Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti, lire 1,500,000.

*Rimborsi e concorsi nelle spese.* — Capitolo 41. Proventi delle carceri, lire 3,697,434 50.

Capitolo 42. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 160,000.

Capitolo 43. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato, lire 28,873,003 29.

Capitolo 45. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, lire 6,204,000.

Capitolo 46. Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici emesse e non alienate, lire 9,096,961 16.

Capitolo 47. Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici, lire 219,084 29.

Capitolo 48. Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale, lire 42,308,226 04.

Capitolo 49. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 318,581 90.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Capitolo 50. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 1,481,992 95.

Capitolo 52. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 1,699,963 07.

Capitolo 53. Concorso e rimborsi per parte di società di strade ferrate e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie, lire 2,252,565 24.

Capitolo 54. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, lire 15,934,420 03.

Capitolo 55. Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 1,300,000.

Capitolo 56. Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato, lire 250,545 14.

Capitolo 57. Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc., lire 39,700.

Capitolo 58. Cespiti vari d'introiti per tasse, razzie ed altro per le opere di bonifiche, lire 600,000.

Capitolo 59. Affrancamento del Tavoliere di Puglia, lire 1,000,000.

Capitolo 60. Capitale prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della società anonima, lire 3,601,200.

Capitolo 61. Rata dovuta al Governo dal municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce, lire 561,698.

Capitolo 62. Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n° 192, lire 12,045.

Capitolo 62 *bis*. Ricavo per alienazione di navi, legge 31 marzo 1875, n° 2423, lire 2,000,000.

Capitolo 63. Debito dei comuni per dazio di consumo, lire 178,042.

Capitolo 64. Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni, lire 5,675,753 98.

Capitolo 65. Residui attivi diversi, l. 2,408,041 43.

Capitolo 66. Somministrazioni di biglietti dal Consorzio delle Banche di emissione, 30,000,000 lire.

Capitolo 66 *bis*. Nuove obbligazioni demaniali a termini della legge 2 luglio 1875, numero 2567, lire 5,000,000.

Capitolo 67. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro, lire 309,893 64.

Capitolo 68. Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n° 1402) (*per memoria*).

Capitolo 69. Capitali, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge (*per memoria*).

Capitolo 69 *bis*. Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-74-75 (*per memoria*).

Capitolo 69 *ter*. Prodotto dei buoni del Tesoro e delle rendite di compendio del deposito dell'impresa Vitali, Charles, Picard e Compagni da valere a rimborso dei pagamenti dell'opera di costruzione delle ferrovie calabro-sicule, a termini della convenzione 10 marzo 1873, approvata col ministeriale decreto 31 luglio stesso anno, lire 1,118,895 07.

Parte seconda. *Entrata dell'Asse ecclesiastico*. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Capitolo 70. Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, lire 9,099,000.

Capitolo 71. Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canonici, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, lire 332,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Capitolo 72. Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 33,892,300.

Capitolo 73. Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870), lire 3,114,900.

Capitolo 74. Fondo di cassa degli agenti di riscossione del ramo Asse ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869 al 1870, lire 802,900.

Stanziamiento complessivo cui ascende il bilancio dell'entrata per l'anno 1876 :

Parte ordinaria, lire 1,280,232,910 83 ; parte straordinaria lire 113,234,855 55 ; totale lire 1,393,467,766 38.

Chi approva questo stanziamento, si compiaccia d'alzarsi.

(È approvato.)

## VALIDAMENTO DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** La Giunta per la verificazione delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale :

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 14 corrente ha verificato non esservi proteste contro i processi verbali delle elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime :

Di Mercato San Severino nella persona dell'onorevole Farina Nicola ;

« Ed ha parimente deliberato ad unanimità per la convalidazione dell'elezione del collegio di Spoleto nella persona dell'onorevole Fratellini Giuseppe, che era già stata dichiarata contestata. »

Do atto all'onorevole Giunta della presentazione di questo verbale.

## PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

**CRISPI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge che approva il bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1876. (V. *Stampato*, n° 36-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione essendo già quasi tutta stampata, e potendo essere distribuita domani, sarà iscritta all'ordine del giorno di venerdì.

**RIGHI.** Domando la parola.

Nella costituzione del nuovo Ministero la Giunta incaricata di riferire sul progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 47 della legge sui giurati, è rimasta priva di due dei suoi membri, l'onorevole Mancini e l'onorevole Coppino.

Pregherai la Camera a voler affidare all'onorevole presidente l'incarico di surrogare questi due membri, onde la Giunta possa procedere nei suoi lavori.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Righi fa osservare alla

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1876

Camera che la Giunta incaricata di riferire sul progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 47 della legge sui giurati è rimasta incompleta, inquantochè gli onorevoli Mancini e Coppino, facendo parte dell'attuale amministrazione, hanno cessato di appartenere a quella Commissione. Ora l'onorevole Righi, a nome di quella Giunta, chiede alla Camera che sia dato al presidente l'incarico di completare la Commissione medesima.

Se la Camera consente, nella prossima tornata farò conoscere i membri che dovranno surrogare gli onorevoli Mancini e Coppino. (*Segni di assenso*)

Venerdì seduta alle due.

La seduta è levata alle 5 45.

*Ordine del giorno per la tornata di venerdì:*

1° Discussione del progetto di legge concernente il bilancio definitivo dell'entrata e della spesa pel 1876;

2° Discussione del progetto di legge per la leva marittima del 1876;

3° Discussione del progetto di legge per convalidazione di decreti relativi alla classificazione in 2ª categoria di alcune opere idrauliche nelle provincie venete;

4° Discussione del progetto di legge relativo alla convenzione per la concessione di sorgenti di acque salse nella provincia di Macerata;

5° Relazione di petizioni.

